N. 24807|4502 D. A.|5 A. E.

R. INTENDENZA PROVINCIALE DI FINANZA IN VENEZIA

AVVISO D'ASTA (N. 396) per la vendita di beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 9 antimerid. del giorno di lunedì 6 luglio 1874, in una delle sale del R. Commissariato distrettuale in S. Donà di Piave, alla presenza d'uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore del migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il minimum fissato nella colonna 11ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella col. 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa e di affissione del presente avviso d'asta staranno a carico dell'aggiudicatario, e ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti. Quelle d'inserzione nella Gazzetta staranno a carico degli aggiudicatari dei lotti superiori alle lire 2000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimerid. alle ore 3 pomeridiane nell'ufficio della Divisione V della R. Intendenza suddetta.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Nº progressivo dei lotti	Nº della tabella corrispondente	COMUNE ove sono situati i beni	Provenienza	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
518	1366	Cava Zuccherina	Mensa patriarcale di Venezia	Possessione alla Fornera di Campi trevisani 517 0 019 con grande casa dominicale ed altri fabbricati divisa in due corpi di terra costituiti dai terreni denominati i Sabbioni, Leva all'Albera, Grezzo ai pali, Grezzo al Piave e Casalina, con parte delle Valli Tezzon, Paluetta, Granda e Trischetta, coll'estimo catastale complessivo di austr. L. 3784 30. 1º Corpo di terra con casa dominicale e fabbricati colonici. Rappresentato in catasto dai mappali numeri 639 porzione 753, 1054, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082, 1087, 1089, 1090, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1102, 1103, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 2090, 2392, 2393, 2394, 2421, coll'estimo catastale di austriache lire 3779 93. 2º Corpo di terra a prato e pascolo. Rappresentato in catasto dai mappali numeri 1088, 1101, 1107, 1109, coll'estimo catastale di austriache lire 4 37. NB. I fondi ai mappali numeri 2392, 2393 e 2394 figurano nel catasto in proprietà del Demanio nazionale; però il demanio, in quanto i numeri stessi si riferiscono alla scarpa dell'argine del fiume Piave dal lato della Campagna, vende soltanto il diritto di usufrutto degli stessi, rimanendone esso proprietario ai riguardi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.	268 92 00	26 89 20	84060 »	8406 »	4500 »	200 »	»

3509 Venezia, addì 6 giugno 1874. *Il Regio Intendente*: PIZZAGALLI.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA

AVVISO D'ASTA.

Si reca a pubblica notizia che alle ore 12 meridiane del giorno 1º luglio si procederà per asta pubblica nella sala dell'ufficio provinciale, innanzi allo illustrissimo signor prefetto reggente l'Amministrazione provinciale, o di un suo delegato, e con lo intervento dello ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale, allo appalto della manutenzione de'seguenti tronchi di strada provinciale:

1. *Da Messina al ponte Calatabiano* . . *Metri* 52,480
2. *Dal Catrabico a Taormina* . . . . » 3,022
3. *Da Barcellona a Castroreale* . . . » 8,912

S'invitano perciò tutti coloro che aspirano a tale appalto di comparire ove sopra nel giorno ed ora avanti indicati, per ivi fare i loro partiti vocali nella proporzione decimale che sarà stabilita all'atto dell'apertura dell'asta.

Condizioni prov. dello appalto:

1. L'asta si terrà col metodo della estinzione della candela vergine e sotto l'osservanza del regolamento approvato col R. decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, sotto l'osservanza delle condizioni tutte del capitolato di onere, ed in base allo importare presuntivo dei prezzi segnati negli elenchi annessi ai relativi capitolati, cioè:

Pel 1º da Messina a Calatabiano . . . . . . L. 16,917 —
Pel 2º dal Catrabico a Taormina . . . . . . „ 897 85
Pel 3º da Barcellona a Castroreale . . . . . „ 5,480 —

2. Lo incanto procederà per ogni tronco separatamente.

3. La durata della manutenzione di che trattasi è stabilita a far tempo per anni tre dal 1º giugno 1874, salvo sempre le deliberazioni del Consiglio provinciale relative al regolamento per le strade provinciali.

4. Nessuno potrà essere ammesso all'asta se non presenterà:

a) Un certificato d'idoneità di data non anteriore di mesi sei rilasciato dallo ingegnere capo del Genio civile, o da quello dell'ufficio tecnico provinciale in attività di servizio;

b) Fede di penalità immune da qualsivoglia imputazione di condanna per delitti o crimini, la quale dovrà essere non maggiore di giorni dieci dal dì dello incanto;

c) Un deposito in numerario o in titoli di rendita al latore sul Debito Pubblico al corso di Borsa, equivalente al decimo del prezzo di appalto per ciascun lotto, presso la cassa dell'Amministrazione provinciale a garanzia dell'asta.

5. Il deliberamento seguirà in favore del migliore offerente, salvi gli effetti del ribasso del ventesimo che potrà essere offerto fra lo improrogabile termine di giorni 15 successivi a quello del deliberamento e perciò scadibile alle ore 12 meridiane del giorno 16 entrante mese di luglio.

6. Gli atti relativi allo appalto trovansi nella segreteria della Amministrazione provinciale dove chiunque potrà prenderne cognizione nelle ore d'ufficio.

7. Le spese tutte dell'asta, compreso il prezzo di stampa, inserzione, marche da bollo, come pure quelle del contratto, bollo, registro, copie, ecc., rimangono a carico dell'appaltatore.

Messina, 6 giugno 1874.

3534 *Per il Segretario Capo:* SALVATORE LA ROCCA.

INTENDENZA PROV. DI FINANZA DI PADOVA

N. 12212. Sez. IV.

AVVISO DI CONCORSO.

Rèsasi disponibile la rivendita generi di privativa, situata in questo comune, frazione di Bassanello, al n. 45, la quale deve effettuare le leve dai magazzini di vendita di qui, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della medesima da esercitarsi nella detta località o sue adiacenze.

La rendita lorda verificatasi nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi. . . . L. 903 00
„ ai sali. . . . . . . „ 37 26
In complesso . . . . L. 940 26

L'esercizio sarà conferito secondo le norme tracciate dal Reale decreto 2 settembre 1871, n. 459, ed avranno la preferenza:

1. I militari resi inabili per ferite riportate in guerra, e gl'impiegati civili che si trovassero nelle medesime condizioni e senza diritto a pensione;

2. Le vedove ed orfani degl'impiegati civili e militari morti in causa di servizio e senza diritto a pensione;

3. Gl'impiegati civili e militari collocati a riposo, con pensione che non basti al sostentamento loro e della famiglia, purchè non ecceda L. 1000;

4. Le vedove ed orfani degli impiegati civili e militari, ogni qualvolta la pensione non superi le L. 600.

5. Le vedove ed orfani dei rivenditori.

Coloro che intendessero di aspirarvi dovranno presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da centesimi 50, corredata dal certificato di buona condotta, dagl'attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a loro carico, e da tutti i documenti dimostranti i titoli che militassero a loro favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerge l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 10 agosto anno corrente.

Trascorso questo termine, le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione nel Giornale e nella *Gazzetta Ufficiale*, a norma del succitato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Padova, lì 5 giugno 1874.

3508 *L'Intendente*: VERONA.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

N. 1239.

Avviso di seguito deliberamento.

A seguito dell'incanto oggi tenutosi da questa Deputazione provinciale, conformemente all'avviso d'asta 18 maggio 1874, numero 1067, in secondo esperimento, l'appalto del lavoro di costruzione di un ponte girevole a struttura mista di legname e ferro, con testate in muratura attraverso il fiume Sile, lungo la strada provinciale da Mestre a S. Donà di Piave, con adattamento delle rampe di accesso ed opere inerenti, venne deliberato per la somma di lire 74340 23, dietro l'ottenuto ribasso del 10 per cento sul prezzo peritale di lire 82600 25.

Il termine utile (fatali) per rassegnare offerte segrete in diminuzione del suddetto prezzo di delibera, le quali non potranno essere minori del ventesimo, e dovranno essere accompagnate dal deposito di lire 8000 in numerario od in cartelle dello Stato valutate al corso di Borsa, scade nel giorno di sabato 27 corrente giugno alle ore 11 antimeridiane.

Ove fossero presentate più offerte sarà preferita la migliore, e se eguali quella rassegnata prima, salvo l'esito del definitivo incanto e salva la competente approvazione.

Le condizioni dell'appalto sono quelle contenute nell'antecedente avviso 18 maggio p. p., num. 1067, succitato.

Venezia, 7 giugno 1874.

3536 *Il Prefetto presidente:* C. MAYR.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

AVVISO D'ASTA.

Nell'esperimento d'asta tenutosi il giorno 10 di questo mese per l'appalto delle forniture dei sali graniti e macinati da farsi nel venturo triennio 1875, 1876, 1877 ad alcuni magazzini di deposito, venne provvisoriamente aggiudicato il primo lotto al prezzo di L. 2 49 per ogni quintale metrico di sale macinato fine, laddove per gli altri due lotti l'esperimento riuscì infruttuoso.

Pertanto mentre si rammenta che il termine utile per presentare le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione del primo lotto è fissato, giusta il precedente avviso, a quindici giorni dalla data dell'aggiudicazione e va quindi a scadere ad una ora pomeridiana del giorno 26 di questo mese di giugno, e che le offerte dovranno farsi sul campione del sale già accettato;

Si rende noto che per l'appalto del 2º e 3º lotto, e precisamente delle forniture indicate nel sottostante specchio si procederà nel giorno quattordici del prossimo mese di luglio, ad un'ora pomeridiana, presso questo Ministero (Direzione Generale delle Gabelle) ad un secondo incanto a partiti segreti colle norme prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato, ed in base allo stesso capitolato che servì per l'asta precedente, il quale è visibile presso questo stesso Ministero, non che presso le Intendenze di finanza di Roma, Napoli, Milano, Venezia, Torino, Bologna, Ancona, Genova, Salerno, Caserta, Catanzaro, Reggio di Calabria, Palermo, Siracusa e Trapani.

Le offerte per essere valide dovranno:

1º Essere estese sopra carta da bollo da una lira, debitamente suggellate e distinte per ciascun lotto;

2º Esprimere in tutte lettere il prezzo per quintale decimale di ciascuna qualità di sale e l'ammontare annuo della fornitura in ragione delle quantità presunte del sale da fornirsi, moltiplicate per i rispettivi prezzi;

3º Essere garantite da una somma pari a quella indicata per ciascun lotto nella colonna 10ª del sottostante specchio, mediante deposito da farsi presso la Tesoreria provinciale di Firenze, in numerario, in biglietti della Banca Nazionale od in rendita del Consolidato 5 per cento, inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia;

4º Portare la firma dell'offerente e indicare il luogo del suo domicilio.

La presentazione ed apertura delle schede di offerta accompagnate dai campioni del sale che i concorrenti intendono provvedere, avrà luogo nell'ora e giorno suddetti ed il deliberamento seguirà ad un'ora pomeridiana del giorno immediatamente successivo, dopo cioè che saranno stati esaminati i campioni del sale presentati, e sarà fatto a favore del migliore offerente, tenuto conto della qualità del genere e del prezzo, il quale in ogni caso non potrà essere superiore a quello fissato nella scheda ministeriale. L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso che vi fosse un solo offerente.

Ai concorrenti la cui offerta non sarà stata accettata, si farà restituire immediatamente l'eseguito deposito. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della prestazione della cauzione del contratto o della presentazione ed accettazione della offerta di ribasso del ventesimo.

Le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo dei prezzi di prima delibera, dovranno farsi sui campioni già accettati, ed il termine per presentarle viene fissato a giorni quindici dalla data dell'aggiudicazione e scadrà quindi ad un'ora pomeridiana del giorno 30 del prossimo venturo luglio.

I depositi fatti per adire all'asta diverranno proprietà delle Finanze dello Stato se entro quindici giorni da quello dell'aggiudicazione definitiva dell'impresa i deliberatari non si presenteranno a stipulare il contratto.

La cauzione da prestarsi a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nel contratto è per ciascun lotto indicata nel seguente specchio e dovrà farsi mediante deposito nella Cassa dei depositi e prestiti, in numerario, in biglietti della Banca Nazionale ed in rendita del Consolidato 5 per cento, inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, da calcolarsi al valore di Borsa corrente nel giorno della stipulazione del contratto.

Le spese tutte relative all'appalto, e cioè quelle d'asta, comprese anche le spese del primo esperimento per la parte riguardante il primo e secondo lotto, quelle di bollo, registro, rogazione e copia del contratto ed atti relativi, nonchè le spese di segreteria staranno a carico del deliberatario.

Se l'appalto dei due lotti venisse deliberato a due diverse persone, le spese di asta verranno divise fra loro proporzionatamente in ragione dell'importanza del lotto ad esse respettivamente aggiudicato.

INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ DI SALI DA PROVVEDERSI.

Numero dei lotti di cui si compone la fornitura	PROVINCIE in cui sono situati i magazzini da provvedersi	MAGAZZINI DI DEPOSITO da provvedersi	Sale Granito — Quantità per magazzino	Sale Granito — Totale per lotto	Sale Mezza Macina — Quantità per magazzino	Sale Mezza Macina — Totale per lotto	Sale di Macina Fine — Quantità per magazzino	Sale di Macina Fine — Totale per lotto	SOMME da depositarsi per concorrere all'asta	CAUZIONE occorrente per la esecuzione del contratto
			Quint. Ch.	Quint. Ch.	Quint. Ch.	Quint. Ch.	Quint. Ch.	Quint. Ch.	Lire C.	Lire C.
2	Napoli	Napoli	110,000 »	162,000 »	6,000 »	6,000 »	400 »	560 »	8,000 »	55,000 »
	Caserta	Gaeta	10,000 »		»		»			
	Salerno	Salerno	36,000 »		»		160 »			
	Id.	Pisciotta	6,000 »		»		»			
3	Reggio Calabria	Reggio Calabria	18,000 »	18,300 »	»	»	40 »	40 »	1,000 »	6,000 »
	Catanzaro	Pizzo	300 »		»					

Firenze, addì 12 giugno 1874.

3559 Il Direttore Capo della 5ª Divisione **BOSIO.**

NOTIFICAZIONE.
(1ª *pubblicazione*).

Con deliberazione resa dalla 1ª sezione del tribunale civile sedente in Napoli nel 1º giugno 1874 venne così disposto: Ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico italiano di annullare il certificato dell'annua rendita di lire centoquindici a favore di Gentile Giovanni fu Angelo, sotto il n. 79690, e di posizione 17117, come pure l'altro certificato dell'annua rendita di lire quindici a favore di Gentile Giovanni fu Angelo, sotto il n. 114087, e di posizione 46176, ed intestare la complessiva annua rendita di lire centotrenta, risultante dai predetti due certificati, a favore di Matteo Nacleria fu Antonio.

La presente notificazione si esegue per tutti gli effetti di legge. 3539

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*).

Per gli effetti dell'art. 89 del R. decreto 8 ottobre 1870, si pubblica la seguente deliberazione emessa dal tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere nel dì 11 giugno 1874:

Il tribunale deliberando in Camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato e sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, ordina alla Direzione del Debito Pubblico d'Italia, che la partita di rendita di annue lire milletrecentonovantacinque, iscritta sul Gran Libro a favore di Ventrone Francesco fu Michele, giusta il certificato del 30 settembre 1862, n. 45599, sia convertita in cartelle al portatore e consegnate alla ricorrente Enrichetta Ventrone fu Francesco.

Per copia conforme
3570 GIUSEPPE MEROLA proc.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Gli eredi del causidico Angelo Chiesa, già esercente in Torino, intendono ottenere lo svincolo dall'ipoteca, a cui fu sottoposto il certificato nominativo della rendita di lire 500, n. 1158, per la malleveria dal medesimo prestata a mente della legge 17 aprile 1859.

3358 AVV. T. G. CLAROTTI.

AVVISO. 3489

A favore di Conrado Francesco Baseggio esistono al Monte di Pietà due depositi fruttiferi, uno di scudi 4000, pari a lire 21,500 al 4 50 per cento, n. 6512, eseguito il 1º agosto 1860, e l'altro di scudi 1000 pari a lire 5375 al 4 75 per cento, n. 6531, eseguito il 31 detto mese ed anno. Chiunque avesse rinvenuto le fedi di detti depositi è pregato consegnarle nelle mani del signor Francesco Conrado Baseggio, residente in Roma, via del Babuino, n. 42.

MUNICIPIO DI PORTICI

Avviso d'Asta.

Lavori al Porto del Granatello.

Procedendosi a termini abbreviati il giorno 24 corrente alle ore 12 m., in una delle sale di questa casa municipale, innanzi il signor sindaco, o chi per esso, si terranno i pubblici incanti ad estinzione di candela vergine per aggiudicare lo appalto dei lavori di scogliera e muratura, necessari a questo Porto del Granatello, giusta il progetto d'arte elevato dall'ingegnere signor Coscia Stefano, per lo estimativo di L. 103,000, avvertendo che il capitolato in base del quale si tentarono altra volta gl'incanti venne modificato in vantaggio dell'appaltatore.

Gl'incanti si apriranno in ribasso di un tanto per cento su i prezzi indicati nel progetto.

Ogni offerta non potrà apportare un ribasso inferiore all'uno per cento.

Coloro che vorranno concorrere all'asta dovranno documentare di essere persone idonee mercè la presentazione di certificati di data non anteriore a sei mesi, rilasciati da un ispettore o da un ingegnere capo del Genio civile, in attività di servizio, per constatare le opere da essi concorrenti eseguite, od all'eseguimento delle quali abbiano preso parte.

Chiunque intenda prender parte all'asta dovrà aver fatto preventivo deposito nelle mani del tesoriere municipale della somma di lire seimila, in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta, oltre a lire mille in conto delle spese a liquidarsi. Tali somme saranno restituite dopo terminati gl'incanti, ad eccezione di quelle spettanti al deliberatario che rimarranno presso l'Amministrazione sino a che siasi stipulato il contratto d'appalto e versata la cauzione definitiva che è stabilita in lire diecimila.

Sulla prima aggiudicazione si potranno produrre altre offerte con ribasso non inferiore al ventesimo, fino alle ore 12 m., del giorno 31 corrente.

Il termine prefisso pel compimento dei lavori è di mesi otto dal giorno in cui se ne farà la consegna all'appaltatore.

Il progetto, il capitolato e tutti gli altri documenti sono a tutti ostensibili in questa segreteria municipale dalle ore 10 a. m. alle ore 2 p. m.

Tutte le spese per manifesti, subasta, contratto, registro e quanto altro potrà occorrere sono a carico dell'aggiudicatario.

Dato a Portici, addì 16 giugno 1874.

Visto — *Il Sindaco:* LORENZO CELENTANI.

3594 *Il Segretario Municipale:* N. FERRARI.

(1ª *pubblicazione*).

CITTÀ DI ORISTANO

AVVISO DI CONCORSO.

Pel nuovo anno scolastico 1874-75 mancano in questo ginnasio un professore per la prima classe collo stipendio di lire millequattrocento (1400) ed uno per la terza classe con lire millecinquecento (1500). Più due maestri elementari di grado superiore, uno per la terza e l'altro per la quarta classe col rispettivo stipendio di lire novecento (900).

Chiunque vi aspiri deve presentare a questo municipio, non più tardi del 31 luglio p. v., oltre alla domanda, la patente d'idoneità ed i certificati di buona condotta e di sana fisica costituzione.

Oristano, 10 giugno 1874.

3519 *Il Sindaco:* CAMPUS.

Istanza di deputa di perito.

Si rende noto a termini dell'art. 663 e seguenti del Codice di procedura civile, che dal signor Angelo Trubiani, domiciliato elettivamente in Roma, via Frattina, n. 99, presso il sottoscritto procuratore, si è proposta domanda all'ill.mo signor presidente del tribunale civile di Roma, perchè nomini un perito, il quale proceda alla stima di una casa situata in Albano Laziale, via del Corso, con tinello e granaro, al numero civico 282, composta di un sotterraneo, cinque vani terreni e sei al primo piano, marcato nella mappa censuale coi numeri 407 sub. 1, 408 sub. 1 e 786 della sezione 4ª, confinante con Belardinelli Giovanni, Venturini Antonio e Pancrazio, Ridolfi Domenico e i beni dell'Opera Pia Moriggi, e ciò in seguito al precetto dal detto Trubiani intimato il 18 aprile 1874 in virtù di sentenza del pretore di Albano del giorno 21 febbraio 1873 al debitore Francesco Belardinelli per il pagamento di lire centotrentasette e centesimi cinquanta, oltre le spese del precetto, il quale fu debitamente trascritto all'ufficio delle ipoteche di Roma.

Roma, 14 giugno 1874.

3566 PIO GRASSI proc.

CASSA DI RISPARMIO IN ROMA.
Seconda diffidazione.

Il signor avvocato Augusto Baldacchini, proprietario del libretto n. 1731, serie 6ª, intestato a Maria Rossini, avendo sotto il giorno 15 dicembre 1873 diffidato la Cassa suddetta di non rimborsare ad altri i depositi contenuti nel detto libretto asserendo di averlo smarrito; dopo avere inserito la prima diffidazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 decembre 1873, numero 314, essendo decorsi sei mesi dalla medesima, epoca fissata per presentare alla Cassa il librette smarrito, si avverte che viene il medesimo rinnovato a favore della suddetta intestataria, ed annullato il precedente.

Li 16 giugno 1874. 3541

TRIBUNALE CIVILE DI VOGHERA.
(1ª *pubblicazione*).

Il nobile signore don Bernardo Arnaboldi fu Stefano, domiciliato in Milano, ha ottenuto, a mezzo del sottoscritto, dal tribunale civile di Voghera il decreto del tenore seguente:

« Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato a tramutare in cartelle al portatore il certificato in data 29 luglio 1862, della rendita di lire 3935, portante il n. 27501, intestato ad Arnaboldi-Gazzaniga D. Carlo fu signor Cristoforo, domiciliato in Stradella ed ora deceduto.

Voghera, 13 giugno 1874.

3568 AVV. M. RICCI sost. RICCI.

Citazione per pubblici proclami.

L'anno milleottocentosettantaquattro, il giorno undici giugno in Pietra Montecorvino,

Ad istanza di D. Errico Montalto principe di Lequile, domiciliato in Napoli, ed elettivamente in Castelnuovo, in casa del suo avvocato signor D. Giuseppe Squadrilli,

Io Raffaele Lattanzi usciere presso la pretura di Castelnuovo, ove domicilio, strada Piazza Municipale, ho citato formalmente Pasquale di Chele, Donato Cornacchia, Pasquale Consoletti e Giacinta Papa, nonchè il geometra Emmanuele Landini, ed ho citato per pubblici proclami Andrea Jannelli - Vincenzo Guida - D. Pasquale Cardillo - Nicola Maria de Michele - Eredi di Angelo Lombardi - Matteo di Genova - Daniele Gala - Salvatore Barone - Felice Jacovelli - Angelo Villani - Antonio Finelli - Eredi di Giuseppe di Ruberto - Felice Apicella - Michele Jadarola fu Nicola Maria - Domenico Fratipietro - Pietro Basile - Alberto Longo fu Fedele - Giovanni Caprio - Domenico Rummo - Antonio Arnese - Vincenzo di Nardo - Scipione Clemente fu Ferdinando - Nicola Maria Scirocco - Giovan Giuseppe Clemente - Francesco Arnese - Pietro Niro - Michele Ruggiero - Donato Spinoso - Michele Cotta - Clementina Piacquadio - Rocco Piacquadio - Francesco Longo - Michele Jadarola fu Alessio - Rocco Leo - Francesco Macchiarola - Giovanni Maria de Luca - Eredi di Pietro Barone - Alberto Sannicandro - Nicolangelo Piacquadio - Antonio Forte - Gaetano Ciccarelli - Andrea de Matteis - Francesco di Paolo - Franc.º Paolo Fresa - Vincenzo Jadarola - Michele Cicchetti - Antonio Piacquadio - Domenico di Chele - Pellegrino Corso - Giovanni Minichelli - Antonio Mastrodomenico - Donato Mastrodomenico - Alberto Turzo - Giuseppe Scaccerra - Antonio Carchio - Feliciano Zerrilli - Maddalena de Vito - Alessandro Barone - Giovanni Trotta - Pasquale Trotta - Giovanni Sannicandro - Luigi Ruggiero - Giovanni di Ruberto - Giuseppe Zampino - Salvatore Lombardi e Giovanni Grasso fu Antonio, tutti coloni, domiciliati in questo comune di Pietra, tranne il Landini che domicilia in Lucera; a comparire davanti al signor pretore di Castelnuovo, nell'ordinario locale di sue udienze, sito Borgo S. Pasquale, n. 22, nel mattino di venerdì dieci dell'entrante mese di luglio, alle ore nove antimeridiane, con la continuazione; ad oggetto esso perito signor Landini per prestare il giuramento di rito di bene e fedelmente eseguire l'incarico affidatogli e fissare il giorno, luogo ed ora in cui darà principio alle operazioni, e tutti gli altri per assistere alla prestazione di detto giuramento, e sentir fissare il giorno, luogo ed ora in cui il detto perito darà principio alla misura dei terreni soggetti alla terraggiera, ed al diritto di azione dovuti alle istante per virtù della sentenza resa dall'abolita Commissione ex-feudale del 25 agosto 1810, registrata in Napoli li 15 novembre detto anno, libro 17, foglio 57, cas.ª 5ª, lire 17 90 dal ricevitore Rotondo sopra i terreni seminati in grano, orzo ed avena.

Spingesi il presente atto alla base della deliberazione resa in camera di consiglio dal tribunale civile di Lucera nel dì 29 maggio 1874, registrata con marca di lire 1 20 annullata, ed in virtù di decreto emesso dal pretore di questo mandamento di Castelnuovo nel sei andante mese, registrato con marca di lire 1 20 annullata. Salvo sempre allo istante il dritto di rivendica dei terreni soggetti alla prestazione.

Le copie del presente atto, contenenti quelle della deliberazione, ricorso e decreto, da me usciere sottoscritto sono state portate e lasciate ne'domicilii reali degli intimati, consegnandole nelle mani di persone loro famigliari capaci a riceverle, quella del perito signor Landini nelle sue mani, trovato di persona nel comune di Pietra; altra copia l'ho affissa alla porta della cancelleria del comune di Pietra, il cui sindaco mi ha vistato l'originale, da servire di avviso a tutti gl'interessati citati con pubblici proclami, e due altre infine del solo presente atto similmente da me sottoscritte le ho consegnate al cennato sig. Squadrilli, procuratore dello istante, servibili per procurarne la inserzione della presente citazione tanto nel Giornale Ufficiale del Regno, quanto in quello degli annunzi giudiziari di questa provincia di Capitanata.

Il costo è segnato nell'originale in lire 55 60.

3553 L'usciere RAFFAELE LATTANZI.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli in data 27 marzo 1874, deliberando in camera di consiglio, ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia, che dai quattro certificati di rendita a favore di De Vietri Domenico fu Giovanni, numero 133347 di annue lire 75, numero 154405 di annue lire 35, num. 133346 di annue lire 65, e num. 159870 di annue lire 25, ne formi nove certificati:

Il primo in testa di Amalia De Vietri fu Giovanni, di lire 30;

Il secondo in testa di Pucciardi Salvatore fu Salvatore, di lire 20;

Il terzo di Sbondi Francesco fu Bonaventura, di lire 20;

Il quarto di Sbondi Luigi fu Bonaventura, di lire 20;

Il quinto di Sbondi Giuseppe fu Bonaventura, di lire 20;

Il sesto di Sbondi Concetta fu Bonaventura, di lire 20;

Il settimo di Sbondi Clementina fu Bonaventura, di lire 20;

L'ottavo di Sbondi Annina fu Bonaventura, di lire 20;

Ed il nono di Assegnati Mattia fu Bartolomeo, di lire 30.

3544 GIOVANNI ASSEGNATI proc.

INTENDENZA DI FINANZA DI REGGIO NELL'EMILIA

AVVISO D'ASTA (N. 385[19) per vendita di beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antim. del giorno 3 luglio 1874, in una sala di questa Intendenza di finanza, che ha sede al 1° piano del palazzo posto nella via Emilia a Santo Stefano num. 20 bleu, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da lira 1.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 p. 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le offerte eguali saranno imbussolate, e quella che verrà estratta per la prima si avrà per la sola efficace.
5. Si procederà per l'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo d'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.
7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sotto indicata alla colonna 10, in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione. Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta staranno a carico dell'aggiudicatario, o ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti, avvertendo però che non è dovuta alcuna spesa per inserzione nel giornale della provincia dagli aggiudicatari dei lotti inferiori alle lire 8000, in quanto che per questi lotti l'inserzione non è obbligatoria.
8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle ed i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antim. alle ore 3 pom. nell'ufficio di questa Intendenza.
9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.
10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Numero progressivo dei lotti	Numero della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili	Precedente ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	731	Novellara Villa S. Bernardino	Eredità Boretti in S. Prospero di Reggio	Tenimento formato di numero tre possessioni con sovrastanti fabbricati rustici e civili	87 29 11	295 21	113405 63	11340 56	5700 »	5816 74	5 giug. 1874 Avv. n. 382

3587 Reggio-Emilia, 6 giugno 1874.

L'Intendente: ROTONDO.

INTENDENZA DI FINANZA DI BARI

AVVISO D'ASTA (N. 1129) per vendita di beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 9 antimeridiane del giorno di martedì 23 giugno 1874, in una delle sale della Regia prefettura di Bari, alla presenza di uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore del migliore offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti ai precedenti incanti.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da una lira.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le offerte eguali saranno imbussolate, e quella che verrà estratta per la prima si avrà per la sola efficace.
5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo d'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.
7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma indicata nella colonna 10 in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa e di affissione del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario o verranno ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti. Le spese d'inserzione nei giornali ufficiali ricadranno nella stessa proporzione a peso degli aggiudicatari di lotti di un valore superiore a lire ottomila: sicchè gli aggiudicatari di lotti di un valore inferiore non saranno chiamati a sostenere veruna spesa per inserzione nemmanco allora che lo stesso avviso d'asta comprendesse lotti di maggior valore, per li quali si rendesse necessaria una parziale inserzione nei giornali ufficiali.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle 4 pom. nell'ufficio del Registro suddetto.
9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.
10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N. della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili	Precedente ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8886	Monopoli	Padri Teatini sotto il titolo di S. Pablo Maggiore di Napoli.	Masseria in contrada Citrone al Sovereto — In catasto all'art. 1876, sez. A, numeri 15, 53, 64, 67, 83, 90, 93, 96, B, 16, 58, 68, 69, 70, 71, articolo 1266, sezione A, numeri 87, 97, articolo 3114, sezione A, numero 27 — Affittata a Formica Cataldo. Imponibile catastale L. 4084 45	64 94 01	75 06	74500 »	7450 »	4070 »	»	23 maggio 1874 Avviso num. 1120

3510 Bari, il 30 maggio 1874.

L'Intendente di finanza: TESIO.

BANCO DI NAPOLI — Situazione al dì 30 Maggio 1874. — CONTABILITA' GENERALE

ATTIVO.

Numerario immobilizzato	L.it. 20,000,000 »	31,238,826 39
» disponibile	» 11,238,826 39	
Biglietti Banca Nazionale	L.it.	98,275,522 »
Portafoglio	»	51,447,319 75
Anticipazioni	»	23,914,496 98
Pegni di . . . eggetti preziosi	L.it. 11,575,551 »	13,067,360 »
metalli rozzi	» 194,801 »	
pannine nuove ed usate	» 1,297,008 »	
Fondi pubblici	»	10,302,130 65
Immobili	»	4,713,729 41
Servizio di cassa — Debito Pubblico	»	»
Effetti all'incasso	»	152,385 79
Premio sopra accollo. Prestito Nazionale. Provincia di Napoli	»	853,219 52
Prestiti e partecipazioni	»	15,968,989 76
Depositi di Titoli e valute metalliche	»	14,176,935 81
Spese	»	1,467,023 06
Diversi	»	8,445,729 53
	L.it.	274,053,668 55

PASSIVO.

Fedi, polizze, polizzini e mandatini a pagarsi	L.it.	192,757,571 28
Mandati e delegazioni a pagarsi	»	319,387 36
Conti correnti semplici — disponibili	L.it. 6,377,994 80	22,726,801 11
» non disponibili	» 324,327 35	
» ad interesse	» 8,661,415 27	
» per risparmi	» 7,363,063 69	
Servizi di cassa — Debito Pubblico	» 1,697,370 80	2,227,819 61
» Consorzio Nazionale	» 5,374 02	
» Provincie diverse	» 353,718 86	
» Ricevitorie provinciali	» 171,355 93	
Banca Nazionale. Somministrazione di biglietti sulla riserva metallica immobilizzata	»	3,660,000 »
Patrimonio — del Banco	L.it. 32,876,226 43	33,000,054 43
Patrimonio — della Cassa di Risparmio	» 123,828 »	
Fondo di riserva	»	1,823,302 02
Depositanti di titoli e valute metalliche	»	14,176,935 81
Benefizi	»	2,789,293 72
Diversi	»	572,503 21
	L.it.	274,053,668 55

Visto
Il Direttore Generale
G. COLONNA.

Per copia conforme
Il Segretario Generale
G. MARINO.

Il Ragioniere Generale
R. PUZZIELLO.

3596

N. 2664.

REGNO D'ITALIA
PROVINCIA DI VENEZIA — DISTRETTO DI CHIOGGIA
COMUNE DI CAVARZERE
AVVISO.

In seguito a spontanea rinuncia del signor Ausonio dottor Vedovi alla condotta descritta nella sottoposta tabella per essersi altrove collocato, resta aperto il concorso alla medesima fino ed a tutto il giorno 10 (dieci) del prossimo venturo mese di luglio.

Gli aspiranti dovranno insinuare le loro istanze col corredo dei seguenti documenti muniti del bollo di legge:

a) Certificato di nascita;
b) Certificato di cittadinanza italiana;
c) Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina, chirurgia, ostetricia e vaccinazione;
d) Certificato di lodevole pratica biennale in un pubblico ospitale e di aver sostenuto per due anni lodevole servizio in qualche condotta;
e) Tutti quegli altri documenti che valessero a vieppiù favorire l'aspiro;
f) L'aspirante dovrà inoltre mediante analoghi documenti comprovare la sua speciale attitudine alle operazioni di alta chirurgia, essendo statuito dal Consiglio di estendere tale condotta a beneficio dell'intero comune.

La nomina è di spettanza del Consiglio, salva la necessaria approvazione.

La condotta viene regolata giusta le norme dello statuto 31 dicembre 1858, attualmente vigente.

L'eletto sarà trattato a senso del predetto statuto, e nell'esercizio del servizio sanitario dovrà osservare scrupolosamente le relative istruzioni pure in data 31 decembre 1858.

Dall'ufficio municipale, Cavarzere, li 10 giugno 1874.

Il Sindaco: BERNARDO cav. DANIELATO.

Il Segretario Capo: ROMANI dott. GIO. BATT.

DENOMINAZIONE della condotta	DESCRIZIONE DELLA CONDOTTA	Popolazione	Stipendio annuo	*Osservazioni*
Circondario superiore di Cavarzere Destro	La condotta è in piano, con buone strade, ed abbraccia il circondario, centro superiore del paese sino alla chiesa, e tutto il territorio fra la strada di Adria ed il fiume Adige, fino ai confini con Pettorazza, e ciò ai riguardi del riparto medico-chirurgo-ostetrico ordinario; e l'intero comune di Cavarzere ai riguardi di alta chirurgia.	3000	2000	Compreso l'assegno pel cavallo

3601

SUNTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile di Como con suo decreto 8 giugno 1874, n. 771 di repertorio, e sull'istanza di Noseda Antonietta fu Andrea, vedova Amadeo di Musso - Andreani Vincenzo fu Maurizio, di Milano, e Amadeo Pietro fu ing. Antonio, di Como, rappresentati dal loro sottoscritto procuratore esercente avanti il Regio tribunale civile e correzionale in Como, ha in relazione al disposto degli articoli 102, 103, 106 del regolamento approvato con decreto 8 ottobre 1870, numero 5943, determinato doversi dall'Amministrazione della R. Cassa depositi e prestiti restituire agli istanti Noseda Antonietta - Andreani Vincenzo e Amadeo Pietro, quali eredi del fu Francesco Amadeo *quondam* Vincenzo di Musso (e per essi al sottoscritto loro comune procuratore) l'obbligazione numero 154039 del Prestito Nazionale 1866 pel capitale nominale di lire 300, colla cartella a premio unita portante i numeri d'inscrizione n. 212115 al 212117, e relativi interessi e rate d'ammortamento dal 1° aprile 1871 in avanti, costituente il deposito effettuato da Francesco Amadeo fu Vincenzo a cauzione di delibera stabili e rappresentato dalla polizza 14 settembre 1871, n. 8726, della R. Cassa depositi e prestiti.

Tanto si porta a pubblica notizia in relazione al disposto dell'art. 111 del citato regolamento.

Como, 15 giugno 1874.

Per estratto conforme
3556 AVV. GUIDO VENINI.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione degli 8 giugno 1874 ordina alla Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico di rilasciare al signor Vincenzo Petra i due mandati di pagamento intestati alla defunta signora Beatrice Pelliccia, uno di lire 5822 e centesimi 96 di sorta, segnato al n. 2077, e l'altro di lire 32 e centesimi 58 d'interessi, segnato al n. 1248, emessi nella graduazione eseguita a danno del signor Francesco Pelliccia, pagandosi al signor Vincenzo Petra le dette somme dovute alla signora Beatrice Pelliccia. 3555

Domanda di nomina di perito.
All'eccellentissimo Presidente del R. Tribunale civile di Roma.

Antonio Tittoni, che elegge domicilio tanto in Roma via Rasella n. 155, quanto in Albano in casa del procuratore sig. Camillo Tanni, rappresentato dal procuratore sig. Antonio Cicalè, espone avere esso con atto del 13 maggio 1874, usciere Fausti, fatto intimare precetto a Pasquale Sessi per la subastazione dei di lui beni immobili indicati in detto precetto, al quale, ecc., e dovendosi perciò procedere alla valutazione dei medesimi, dimanda che si nomini un perito, e si fissi al tempo stesso il luogo, il giorno, e l'ora, onde prestare costui il giuramento, e quindi presentare la sua relazione a forma di legge per gli effetti giuridici.

Roma, 18 giugno 1874.

3591 ANTONIO CICALÈ proc.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERRA DI BARI

5ª ESTRAZIONE
del prestito contratto colla Banca Italo-Germanica.

Bari, 17 giugno 1874.

1387	2390	722	572	2840	1299	82	1954	2177	2334	3142	1139
2295	916	166	918	2648	818	2779	2209	2366	1131	468	90
1	3046	2990	202	456	3339	177	1571	338	420	2871	2181
3306	1355	642	143	3036	1234	1436	4	3072	2179	1641	1872
2999	2434	1514	1848	1529	2510	2931	1620	807	2272	2010	2931
1684	3371	576	2854	790	1861	1163	2183	540	3356	2174	2564
987	2356	2284	1161	234	1537	2171	1134	1407	524	2253	2734
2223	1743	3175	1063	2901	1074	2663	1151	1170	3146	1890	2080
119	1470	530	3257	1026	462	1373	321	570	2271	606	834
2072	2389	3141	1754	2220	1836	1083	618	2962	380	1125	706
424	2182	2071	3316	120	1446	1434	3311	2223	19	859	917
2003	2970	1977	3273	1860	2574	536	2178	1822	3326	2463	483
2887	2674	2176	1472	1100	1404	2905	2737	3249	2098	2590	1590
2927	1565	958	653	2740	1802	361	2746	2589	847	20	1440
2189	1476	3149	1275	2969	2874	2082	2324	946	800	2550	2766
505	3322	820	1268	3004	2026	2841	528	345	2118	163	972
2665	1526	3275	1240	910	432	429	1326	2535	359	3062	551
1339	78	2245	1749	3068	3362	839	2767	1401	1758	1230	2161
3010	3296	2420	2053	850	3122	2945	1246	213	2281	2796	2185
552	2218	3205	1047	2869	1650	1176	1005	2259	699	2624	2302
2046	3195	486	2102	1633	2359	2794	2918	708	1827		

Per copia conforme
3598 *Il Segretario Capo:* MOSSA.

PRESTITO A PREMI 1866 DELLA CITTÀ DI MILANO

31ª ESTRAZIONE — 16 giugno 1874.

SERIE ESTRATTE:
340 - 914 - 3889 - 5531 - 6067

Le Obbligazioni qui sotto enumerate sono rimborsabili coi premi ivi menzionati.

Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire
Serie 340		Serie 914		Serie 3889		Serie 5531		Serie 6067	
13 —	100	3 —	50	15 —	20	1 —	20	14 —	20
33 —	20	32 —	20	19 —	20	9 —	20	57 —	50
57 —	50	55 —	20	30 —	50	32 —	20	58 —	20
61 —	100	66 —	20	69 —	500	46 —	50	60 —	50
63 —	20	90 —	50	83 —	50	48 —	100,000	96 —	50
73 —	100	94 —	50	88 —	20	79 —	100	97 —	1000
94 —	20			90 —	100	76 —	20	98 —	20
96 —	20			100 —	20				

Tutte le altre Obbligazioni contenute nelle 5 serie come sopra estratte, sono rimborsabili con it. lire 10.

Il rimborso si fa a datare dal 15 dicembre 1874, salvo la competente ritenuta, presso la Cassa comunale di Milano.

La prossima estrazione avrà luogo il 16 settembre 1874.

Milano, 16 giugno 1874.

La Giunta Municipale
Per il Sindaco
SERVOLINI *Assessore delegato.*
FINZI *Assessore.*
3602 BALESTRINI *Segretario.*

Per la Commissione
LUIGI SALA *Consigliere comunale.*
EUGENIO VENINI *Consigliere comunale.*

ESTRATTO.
(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti ed ai termini degli articoli 111 e seguenti del regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, num. 5943, si porta a pubblica notizia come il R. tribunale civile di Arezzo, con decreto del 30 maggio 1874, in primo luogo ha dichiarato che le minorenni signore Giuseppa e Giulia Pallini, figlie del signor Carlo Fortunato Pallini e della fu signora Penelope Encari-Gatteschi nel Pallini, hanno diritto di proprietà a parti uguali come eredi intestati della predetta loro madre sul capitale di lire 10,425 60, depositato dalla medesima nella Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico in Firenze, come da polizza del 9 marzo 1872, num. 24202 e num. 48711 di posizione, non che sugli interessi maturati e non esatti; ed in secondo luogo ha autorizzato il signor Carlo Fortunato Pallini, come padre e legittimo amministratore delle minorenne Giuseppa e Giulia Pallini, a ritirare dalla predetta Cassa dei depositi e prestiti il rammentato capitale di lire 10,425 60, come ogni altra somma per frutti arretrati e non esatti.

Arezzo, 17 giugno 1874.

3590 Dott. GIUSEPPE FEROCI proc.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

A tenore delle vigenti prescrizioni e per gli effetti che di ragione, il sottoscritto rende noto al pubblico di aver intavolato pratiche presso la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano affinchè i tre certificati nominativi intestati:

Delapierre Francesco del vivente Giuseppe, coi numeri e l'annua rendita infra specificati, cioè:

N. 21742, rendita lire cinquanta
» 21743, » » cinquanta
» 21744, » » cento

siano pell'avvenuto decesso del titolare convertiti in altro unico certificato intestato al sottoscritto nella sua qualità giustificata di erede del medesimo, coll'annotazione, già risultante dai tre titoli sovra specificati, di vincolo a favore dell'erario per l'avuta gestione di uffizi esattoriali.

Aosta, 13 giugno 1874.

3589 SEVERINO DELAPIERRE.

DECRETO.
(1ª *pubblicazione*).

Sotto la data del dì 11 giugno 1874 il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha emesso il seguente decreto:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato e sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, ordina alla Direzione della Cassa de'depositi e prestiti la restituzione alla ricorrente Cristina d'Ajello di Raffaele, vedova di Felice Biondo, nata e domiciliata in S. Felice a Cancello, della polizza del 27 settembre 1866, numero 7201, pel deposito di lire mille per cauzione della surrogazione ordinaria contratta dal defunto di lei marito nel reggimento cavalleggieri di Lodi.

Per copia conforme
3571 GIUSEPPE MEROLA proc.

INTENDENZA DI FINANZA DI MASSA

Avviso d'Asta.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti di Fivizzano e Casola, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per la durata dal 1° agosto 1874 al 31 dicembre 1875.
2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi respettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, numero 1827, e dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato con R. decreto 25 agosto 1870, numero 5840, e dei capitoli d'onere.
3. Il canone annuo complessivo per tutti i comuni sottoindicati è di lire ottomilaottocento (8800).
4. Gli incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento approvato con Regio decreto del 25 gennaio 1870, num. 5452, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno 30 giugno 1874.
5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda d'offerta la prova d'aver depositato a garanzia della medesima nella Tesoreria provinciale una somma eguale al sesto dell'annuo canone attribuito pei dazi governativi al lotto cui si aspira.
6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persona da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza saranno ostensibili i capitoli d'onere.

Presso l'Intendenza di finanza inoltre sarà ostensibile l'elenco dei consorzi e comuni aperti della provincia abbuonati alla riscossione dei dazi governativi coll'indicazione del canone complessivo di ciascuno, e ciò per gli effetti dell'articolo 28 dei capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione, sarà dal Ministero inviata all'Intendente di finanza.
9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso scadendo col giorno 7 luglio 1874 alle ore 12 meridiane il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'articolo 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammessibili, a termine dell'articolo 60 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 23 luglio suddetto alle ore dodici meridiane col metodo della estinzione della candela.

Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto a termini dell'articolo 5 dei capitoli d'onere.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'articolo 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali per questa provincia.

Massa, 12 giugno 1874.

3598 *L'Intendente:* GIORDANI.

3574 **NOTIFICAZIONE.**
(1ª *pubblicazione*)

In ordine alle vigenti disposizioni di legge sulla Cassa depositi e prestiti del Debito Pubblico ambo dello Stato

Si notifica

che il tribunale civile e correzionale di Milano con suo decreto 21 maggio 1874 ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti dello Stato a far rilascio dei seguenti titoli di rendita pubblica nominativa consolidato 5 0[0, intestata a Maria Veronelli vedova Quadri fu Pietro, e relativi assegni provvisori al portatore, ricevuti nei giudiziali depositi come cauzione d'asta con decreto 5 marzo 1863, n. 4115, del detto tribunale a risultanza della polizza 9 giugno 1864, n. 724.

Tali titoli sono:

Certificato 11 dicembre 1862, n. 21060, da it. lire 40;
Certificato 11 dicembre 1862, n. 21059, da it. lire 60;
Certificato 11 dicembre 1862, n. 21058, da it. lire 50;
Certificato 11 dicembre 1862, n. 21056, da it. lire 140;
Certificato 11 dicembre 1862, n. 21055, da it. lire 90;
Assegno provvisorio al portatore, numero 9626, da it. lire 0 73;
Assegno provvisorio al portatore, numero 9625, da it. lire 2 22;
Assegno provvisorio al portatore, numero 9622, da it. lire 0 74.

Ha inoltre autorizzato collo stesso decreto la Direzione del Debito Pubblico dello Stato a tramutare i detti certificati per it. lire 75 in altro certificato nominativo da intestarsi a Marietta Fighetti di Giacomo, amministrata dal dottor Giulio Contini, e per la rimanenza in cartelle al portatore.

Abilitato per ultimo il dott. Contini a ritirare i detti effetti pubblici e rilasciarne ricevuta.

Dott. GIULIO CONTINI amministratore.

Tribunale circond. di Velletri.
Pretura di Sezze.

Con decreto di oggi 12 giugno 1874 emesso dal pretore di Sezze Natili avvocato Arcangelo, Attilio Angelini di Angelo domiciliato residente a Roccamassima (Velletri) è stato nominato curatore alla eredità giacente del fu Cosimo Tuzi decesso in Sermoneta.

Per estratto da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dalla cancelleria della pretura di Sezze, li 12 giugno 1874.

3584 Il cancelliere ACCIARINI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N. 119) per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimerid. del giorno 7 luglio 1874, nell'ufficio della R. pretura in Civita Castellana, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti rimasti invenduti ai precedenti incanti sotto indicati.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da una lira.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nella Cassa del ricevitore demaniale di Roma; e quando l'importo ecceda la somma di lire 2000, della Tesoreria provinciale, in ogni caso presso chi presiede all'asta.

Il deposito potrà esser anche in titoli del Debito Pubblico, al corso di Borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.
5. Si procederà per l'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo offerente la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 93, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.
7. Entro 10 giorni della seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 11ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolo generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 11 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio del Registro in Civita Castellana.
9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.
10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenze. Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404, 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta o li allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti, che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Nº d'ordine del presente	Nº progressivo dei lotti	Nº della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte	Precedente ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	361	845	Civita Castellana	Canonicato dell'arcipretura nella cattedrale di Civita Castellana	Terreno seminativo, sito in contrada Chievo, in vocabolo Passo di Santa Felicissima, confinante col territorio Falleri e coi beni dell'Ospedale, mappa sez. I, numeri 15 e 16, con l'estimo di scudi 99 65. Già tenuto a colonia da Pietro Fratini ed Antonio Giovannetti, e gravato della servitù di pascolo. — Terreno seminativo, sito in contrada Chievo, in vocabolo Celle, confinante coi beni del conte Rosa e con quelli dei fratelli Colonelli, in mappa sez. II, n. 111, con l'estimo di scudi 85 97. Dato a colonia a Marco Sacchi. — Terreno seminativo, sito in contrada Chievo, in vocabolo Camminate o Valle, confinante coi beni del Beneficio Galla, di Morelli e con quelli delle Monache, in mappa sez. II, numeri 237 e 238, con l'estimo di scudi 9 11. Affittato ad Andreini Candido. — Terreno seminative ed a prato, in vocabolo Spinacceta o Pratareni, sito in contrada Chievo, confinante coi beni del Canonicato della Penitenzieria, di Galiani e con quelli di Mariani, in mappa sez. II, numeri 440-441, con l'estimo di scudi 65 43. Dato a colonia a Marsiani Vincenzo, e gravato di servitù di pascolo. — Terreno seminativo, in vocabolo Carrareccia, sito in contrada Chievo, confinante coi beni del Seminario e con quelli del Canonicato della Penitenzieria, in mappa sez. I, n. 300, con l'estimo di scudi 28 22. Affittato a Marziani Vincenzo, e gravato di servitù di pascolo. — Terreno seminativo, in vocabolo Valle, sito in contrada Chievo, confinante coi beni delle Monache e con quelli di Trocchi, in mappa sez. II, n. 352, con l'estimo di scudi 55 90. Dato a colonia a Marco Sacchi. — Terreno a canneti, in vocabolo Porta di Celle, sito in contrada Chievo, confinante coi beni di Trocchi e con quelli del conte Rosa, in mappa sez. II, numeri 110-199, con l'estimo di scudi 7 60. — Terreno seminativo, in vocabolo Saletto o Valle Tavole, sito in contrada Oltre-Treia, confinante coi beni di Trocchi e del conte Rosa, in mappa sez VI, n. 146, con l'estimo di scudi 37 80. Terreno seminativo, sito in contrada Oltre-Treia, in vocabolo Saletto o Valle Tavole, confinante coi Canonicati Garzoni e Galiani, in mappa sez. VI, numeri 143-145, con l'estimo di scudi 42 85. — Terreno seminativo, in vocabolo Torre Vagno e Francioso, sito in contrada Oltre-Treia, confinante con la Cappellania Viola e col Canonicato Teologale, in mappa sez. VI, num. 335-336, con l'estimo di scudi 263 47. I quattro suddetti terreni sono dati a colonia ad Albani Agostino. — Terreno seminativo, in vocabolo Campo Travagliano, sito in contrada Oltre-Treia, confinante col fosso Treia e coi beni della Cattedrale, in mappa sez. VI, n. 1, con l'estimo di scudi 10 50. - Terreno seminativo, in vocabolo Passo della Villa, sito in contrada Oltre-Treia, confinante coi beni della Cattedrale e dell'Ospedale, in mappa sez. VI, numeri 338-339, con l'estimo di scudi 21 70. — Terreno seminativo, in vocabolo Monte dell'Osteriola, sito in contrada Oltre-Treia, confinante con la tenuta di Sant'Agata, la via Flaminia, in mappa sez. V, numeri 441-442, con l'estimo di scudi 70 39. Dati a colonia a Giosafat Riccioni. — Terreno seminativo, in vocabolo Torre dei Pastori, sito in contrada Oltre-Treia, confinante coi beni di Trocchi e del conte Rosa, in mappa sez. V, numeri 331-332-333, con l'estimo di scudi 62 53. Dato a colonia. — Terreno seminativo, in vocabolo Piano del Quarto o Valle Tavole, sito in contrada Oltre-Treia, confinante coi beni della Parrocchia e con quelli del conte Rosa, in mappa sez. VI, n. 147, con l'estimo di scudi 30 81. Dato a colonia ad Albani Agostino. — Terreno seminativo, in vocabolo lo Scasato, sito in contrada Valsiarosa, confinante coi beni del conte Rosa e con quelli della Confraternita della SS. Trinità, in mappa sez. Città, n. 446, con l'estimo di scudi 19 38. Dato a colonia a Pignola Maddalena. — Terreno seminativo, in vocabolo lo Scasato, sito in contrada Valsiarosa, confinante coi beni di Trocchi, del conte Rosa e con quelli di Giunti, in mappa sez. Città, n. 458, con l'estimo di scudi 6 52. Dato a colonia a Giunti Ferdinando. — Terreno alberato e vignato, in vocabolo Monteciaccolo, sito in contrada Terrano, confinante coi beni dei fratelli Colonelli da tutti i lati, in mappa sez. IV, n. 473, con l'estimo di scudi 18 44. — Terreno seminativo, gravato di servitù di pascolo, in vocabolo Fantibassi o S. Ermes, contrada Valsiarosa, confinante coi beni già della Mensa Vescovile e con quelli di Andreini, in mappa sez. II, n. 556, con l'estimo di scudi 1 78. Gli ultimi due descritti terreni sono dati a colonia a Cancilla Aurelio	35 07 90	350 79	15877 57	1587 76	700 »	»	6 marzo 1874 — Numero dell'avviso 44

3586 Roma, addì 15 giugno 1874.

L'Intendente: CARIGNANI.

ATTO D'ADOZIONE.

L'anno milleottocentosettantaquattro il primo maggio,

La sezione civile della Corte di appello di Aquila nella camera del consiglio, composta dei signori Vincenzo commendatore Cepolla primo presidente, Giuseppe Mereada, Antonio cav. Parasassi, Errico cav. Galante, e Scipione cav. Camporota, consiglieri, con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del signor Francesco cav. d'Agostino sostituto procuratore generale del Re, e con l'assistenza del sottoscritto vicecancelliere;

Inteso il rapporto del consigliere cav. Camporota all'uopo delegato in ordine all'adozione di Giuseppe Benfatti di anni diciannove, figlio di genitori ignoti, contadino di Atessa, da parte di Domenicangelo Pascucci, contadino domiciliato in Atessa;

Veduti gli atti relativi dell'adozione di che trattasi;

Inteso il Pubblico Ministero, il quale ha conchiuso dichiararsi che si fa luogo all'adozione suindicata, e si è ritirato,

La Corte,

Veduti da ultimo gli articoli 202 e seguenti, e 213 e seguenti Codice civile,

Dichiara

che si fa luogo all'adozione da parte di Domenicangelo Pascucci fu Domenicantonio, contadino domiciliato e residente in Atessa, nella persona di Giuseppe Benfatti di anni diciannove e figlio di genitori ignoti, contadino anche domiciliato e residente in Atessa.

Ordina che copia del presente decreto sia pubblicata ed affissa nell'albo pretorio di Atessa, nella sala d'udienza della pretura di Atessa stessa, nella sala di udienza del tribunale civile e correzionale di Lanciano, e nella cancelleria di questa Corte di appello, e ciò oltre la inserzione come per legge nel giornale degli annunzi giudiziari di questo distretto e nel giornale uffiziale del Regno;

Fatto e provveduto in continuazione nella suddetta camera di consiglio della Corte d'appello di Aquila.

Vincenzo Cepolla primo presidente — Antonio Borromei vicecancelliere.

N. 755 del repertorio, quietanza num. 1846. Esatto, per carta lire una e cent. venti. Dritto lire sei, repertorio centesimi venti, marca lire due e centesimi quaranta. Sono lire nove e centesimi ottanta.

Nell'originale vi è la marca di lire 2 e cent. 40 annullata.

Aquila, 11 maggio 1874.

Per estratto conforme
3554 Vincenzio Trotta canc.

BANDO VENALE.
(1ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto cancelliere del Regio tribunale civile e correzionale di Frosinone reca a pubblica notizia che nel giorno 27 luglio 1874, ad istanza del comune di Amaseno e a danno di Federico Venditti, avrà luogo avanti a questo Regio tribunale l'incanto dell'immobile sottoscritto, in base al prezzo di italiane lire 2841 97, attribuitogli dalla perizia giurata del geometra ed architetto signor Giannoni Raffaele.

Descrizione dell'immobile.

Casa posta entro il comune di Amaseno (*alias* San Lorenzo), composta di nove vani, cioè, uno a pian terreno, quattro al secondo, e quattro al terzo piano, segnata all'anagrafico num. 6, ed in mappa alli numeri 79 e 80 sub. 1, 2 e 3; tale casa è posta in contrada Via della Fortuna, e confina da due lati colla strada, e dagli altri lati col sig. Marcello Venditti, Panfili Augusto e fratelli, salvi, ecc. La suddetta casa era gravata nell'anno 1873 di un tributo diretto verso lo Stato di lire 15 38.

Frosinone, li 10 giugno 1874.

3600 Il canc. R. Festa Campanile.

Domanda di nomina di perito.

All'eccellentissimo Presidente del R. Tribunale civile di Roma.

I signori Eugenio Faostini e Pericle Fortuna, amministratori delle Imposte dirette di Roma, Agro romano e Comarca, nonchè il signor Pompeo Coccia amministratore convenzionale, che eleggono domicilio in Roma, via del Giardino, nº 72, rappresentati dal procuratore signor Antonio Cicalè, espongono aver essi con atto del 27 aprile 1874, usciere Villani, fatto intimare precetto a Giuseppe Fiorelli per la subastazione dei di lui beni immobili indicati al detto precetto, al quale, ecc., e dovendosi per ciò procedere alla valutazione dei medesimi, dimandano che si nomini un perito e si fissi al tempo stesso il luogo, il giorno e l'ora onde prestare costui il giuramento, e quindi presentare la sua relazione a forma di legge per gli effetti giuridici.

Roma, 10 giugno 1874.

Antonio Cicalè proc.
3592

TRAMUTAMENTO DI RENDITA.
(1ª *pubblicazione*)

Sulla instanza del signor notaio Marietti Ulisse fu Carlo, residente in Galliate, si pubblica il seguente decreto:

Il tribunale civile di Novara,

Sentita in camera di consiglio la relazione del ricorso del notaio Ulisse Marietti e degli uniti titoli;

Ritenuto che dai documenti al ricorso annessi risulta che il Carlo Marietti, coerede in forza dei due testamenti ivi menzionati del di lui padre Giuseppe, con instromento di divisione 7 gennaio 1862, rogato Toraielli (stato insinuato), diveniva proprietario esclusivo dei due certificati di rendita sul Debito Pubblico, intestati al predetto di lui padre, e che tanto questi certificati, come gli altri quattro, intestati al Carlo Marietti, sarebbero passati in proprietà del di lui figlio Ulisse ricorrente, quale unico di lui erede in forza del testamento segreto 31 agosto 1862, rogato Chiodini, ciò che ebbe a risultare anche dalle assunte informazioni, di cui nel verbale 6 giugno 1874,

Epperciò dichiara spettare a Marietti Ulisse, quale erede unico testamentario del di lui padre notaio Carlo, la proprietà delli sei certificati sul Debito Pubblico dello Stato, della rendita il primo di lire 80, n. 12095; il secondo di lire 60, num. 12097, amendue intestati al notaio Giuseppe Marietti; il terzo di lire 80, n. 12093; il quarto di lire 200, n. 2288; il quinto di lire 200, n. 12096; il sesto di lire 200, n. 32226; tutti e quattro intestati al notaio Carlo Marietti.

Ed autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento dei medesimi a favore del ricorrente.

Novara, 14 giugno 1874.

Martorelli pres. — Picco canc.

3611 Sartorio proc.

DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano (sez. IIª)

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad eseguire il tramutamento in titoli al portatore dei sottoindicati certificati nominativi di rendita, intestati a Mazzuchelli Luigia fu Andrea di Milano e cioè:

1º Certificato n. 33184 in data Milano 7 aprile 1874 per l'annua rendita di lire 220 (duecentoventi);

2º Certificato n. 3538 in data Milano 12 aprile 1862 per l'annua rendita di lire 85 (ottantacinque);

3º Certificato n. 3540 in data Milano 12 aprile 1862 per l'annua rendita di lire 95 (novantacinque);

4º Certificato n. 3539 in data Milano 12 aprile 1862 per l'annua rendita di lire 40 (quaranta).

Rilasciando i titoli al portatore di cui sopra agli eredi della fu Luigia Mazzuchelli in proporzione delle rispettive quote, le quali sono di ¹/₄ ciascuno quanto alli Carlo, Giuseppe e Teresa Mazzuchelli fu Andrea, di ¹/₈ ciascuno quanto alli Teresa e Luigia Brambilla e così per il Carlo, Giuseppe e Teresa Mazzuchelli di lire centodieci di rendita cadauno, e per il Teresa e Giuseppe Brambilla di lire cinquantacinque di rendita cadauno.

3575 Milano li 20 maggio 1874.

AVVISO PER BANDITA. 3563

I signori Farina Emidio ed Onofrio - Zucchini Zeffiro e Arcangelo - Bicchi don Tommaso - Forconi Angiolo e Serafino, possidenti domiciliati nel villaggio del Riccio, comune di Cortona, ed i signori Celestino e fratelli Mazzi, possidenti domiciliati a Lisciano Niccone (Umbria), inibiscono per tutti gli effetti di ragione a qualsiasi persona d'introdursi a cacciare nei beni denominati Comunanze di Bacialla, e che dissi posseggono nella comunità di Cortona (Toscana).

Emidio Farina, mi sottoscrivo per me e pel mio fratello Onofrio.
Celestino Mazzi, mi sottoscrivo per me e per i miei fratelli.
Bicchi don Tommaso, mi sottoscrivo ed approvo come sopra.
Angiolo Forconi, mi sottoscrivo per me e per mio padre.
Zeffiro Zucchini ed Arcangelo figlio.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione del 29 aprile 1874 ordina che il Debito Pubblico tramuti in cartelle al portatore il certificato di rendita iscritta 5 per 0/0 di annue lire venti, col numero 52315, in testa di Ricchiuti Raffaele fu Giovanni, consegnando le cartelle medesime al signor Antonio Tutino.

Napoli, 19 giugno 1874.

3599 Luca Rosati.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*).

Per gli effetti indicati negli articoli 78, 79 e 89 del R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si rende noto al pubblico la seguente deliberazione emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel dì 11 giugno 1874:

Il tribunale deliberando in Camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato e sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia, dell'annua rendita di lire quattrocentodieci in testa alla fu Elisabetta Stellato, e dell'assegno provvisorio nominativo per l'annualità di lire due e centesimi venticinque a favore della medesima Stellato, giusta i *bordereaux* del 28 agosto 1862, numeri 27406 e 6633, ne formi rendita al latore di lire dugentosettantadue e centesimi venticinque, da consegnarsi ai ricorrenti Pietro, Antonio, Maria, Luisa e Giuseppa Argenziano di Luigi, e ne fatesti le altre rimanenti lire centoquaranta alle minori Alfonsina e Marianna Argenziano, sotto l'amministrazione del padre Luigi Argenziano.

Per copia conforme

3572 Giuseppe Merola proc.

NOTA.
(1ª *pubblicazione*)

Dietro istanza di Borgna Serafino fu Giuseppe, residente a Garessio, ammesso al beneficio della pubblica clientela con decreto 19 maggio 1874, il tribunale civile di Mondovì con provvedimento otto giugno 1874 ordinò che siano assunte informazioni per accertare l'assenza da più anni addietro da Garessio di Gioanni Borgna fu Antonio Maria, sordo-muto, senzachè siasene mai più avuta notizia; e che detto Borgna Serafino sia l'unico più prossimo parente del medesimo per l'effetto dell'immissione in possesso dello stesso Serafino Borgna, quale promuove a tale scopo la dichiarazione d'assenza di detto Gioanni Borgna.

E ciò a norma e per gli effetti voluti dall'articolo 23 del Codice civile.

Mondovì, 14 giugno 1874.

3596 Manassero sost. Comino.

ESTRATTO DI SENTENZA.
(1ª *pubblicazione*)

In adempimento del disposto dall'articolo 23, 2º capoverso del Codice civile, si notifica che il R. tribunale civile e correzionale di Rovigo con sentenza 27 gennaio 1874 dichiarava ammissibile la domanda del signor Chioccani Antonio-Girolamo fu Antonio, con cui chiedeva venissero assunte informazioni sull'assenza del signor Chioccani Alfonso fu Filippo, ed ordinava che fossero assunte le chieste informazioni per mezzo del signor pretore del mandamento di Massa Superiore, onde rilevare se sussista che Alfonso Chioccani fu Filippo, nato a Ferrara il 9 ottobre 1791, avesse l'ultimo domicilio in Bergantino, di là partisse pel militare servizio durante il vecchio Regno d'Italia, nè più dappoi vi comparisse, nè abbia date di sè più notizie dopo la lettera 17 febbraio 1812 da lui scritta da Milano al proprio fratello Antonio Chioccani.

Rovigo, 17 giugno 1874.

3604 Avv. Guglielmo Levi.

DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Ad istanza di Maddalena vedova Camilli, Gelasio, Gaspare, Clotilde, Costanza e Carolina Camilli del fu Raffaele eredi del fu Baldassare Camilli fu Raffaele di Petritoli, circondario di Fermo, morto intestato in Roma il 5 agosto 1873, tutti domiciliati via Prefetti, n. 17,

Si deduce a notizia qualmente sotto il giorno 9 giugno corrente la 5ª sezione del tribunale civile e correzionale di Roma in camera di consiglio sulla dimanda degli istanti ha emanato il seguente

Decreto.

Il tribunale ordina al direttore della Cassa dei depositi e prestiti di consegnare liberamente a Maddalena Tommasini vedova Camilli, a Costanza, Clotilde, Carolina, Gaspare e Gelasio Camilli, e a chi per essi munito di speciale mandato di procura, la somma di lire cinquecentotrentadue e centesimi 56 per deposito in capitale di lire 600, n. 27158, intestato allo stesso defunto Baldassare Camilli, ritenendo a compimento delle dette lire 600 la residuale somma di lire 67 e mill. 242 a disposizione dell'Amministrazione del 57º reggimento fanteria a titolo di debito di massa gravante lo stesso defunto.

Roma, 9 giugno 1874.

A. Smilari vicepresidente.
3577 Saverio avv. Secreti.

PROVINCIA DI VENEZIA - COMUNE DI VENEZIA

N. 19433|6234. **AVVISO D'ASTA di 2º esperimento.** Div. II.

Caduto deserto per mancanza di oblatori l'esperimento d'asta fissato pel giorno 14 giugno corrente, il sottoscritto ripete l'avviso, che alla presenza del sindaco, o di un suo delegato, avrà luogo in quest'ufficio comunale nel giorno 22 giugno corrente, alle ore 12 di mattina, un secondo esperimento d'asta a termini abbreviati, per procedere all'appalto della novennale fornitura a prezzo assoluto ed a capi stabili dell'acqua potabile, caricata alle gorne della Seriola al Moranzano, tradotta a Venezia e versata nelle cisterne della città, al prezzo fiscale di L. 63,514 40 (sessantatremila cinquecentoquattordici e centesimi quaranta).

I capitoli d'oneri sono ostensibili in tutte le ore d'ufficio presso il cancelliere della segreteria generale del municipio e l'incanto avrà luogo secondo le prescrizioni del regolamento per la contabilità dello Stato, pubblicato col Reale decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

L'asta seguirà col metodo di candela vergine per deliberare al migliore offerente la somministrazione antedetta.

Si avverte che verrà aggiudicato l'appalto quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Oltre alla produzione dei certificati richiesti dall'articolo 3 dei capitoli d'onere, gli aspiranti dovranno cautare le loro offerte col deposito di L. 6351 44, nei modi e sotto le condizioni stabilite dall'art. 2 dei capitoli stessi.

Per le competenze e per le spese dell'asta e del contratto, che sono a tutto carico del deliberatario, saranno depositate L. 700, salva liquidazione e conguaglio.

Il termine utile per la scadenza delle schede portanti il ribasso non minore del ventesimo sul prezzo conseguito, scadrà il giorno 27 giugno corrente alle ore 2 pomeridiane.

Venezia, li 15 giugno 1874.

3542 *Il Segretario Generale*: PAVAN.

PROVINCIA DI VERONA — DISTRETTO E COMUNE DI LEGNAGO

N. 2210. **La Giunta Municipale di Legnago**

AVVISO.

Si porta a pubblica notizia che nella prima estrazione del prestito del comune di Legnago avvenuta nell'8 giugno corrente, sortirono i seguenti numeri:

Serie A. 182, 67 — Serie C. 101, 495
Serie B. 456, 500 — Serie D. 398, 392

Si avvertono poi i detentori delle obbligazioni estratte, che col 1º luglio prossimo venturo potranno ottenere il rimborso delle obbligazioni medesime presso qualsiasi Sede della Banca del Popolo di Firenze, e che col detto giorno cesseranno dette obbligazioni di essere fruttifere.

Dalla Residenza Municipale, Legnago, li 9 giugno 1874.

Gli Assessori
Bianchi Gio. Batt.
Prosperini dott. Giuseppe.
Bianchi Antonio.
Fagiuoli dott. Achille.
Cristini dott. Giuseppe.

Il Sindaco
GIUDICI.

Il Segretario
Nap. Sesto Nalin.

3551

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

COMUNE DELLE CARPINETI

AVVISO D'ASTA.

Non avendo avuto effetto nel giorno d'oggi l'incanto per l'appalto della costruzione di un ponte in muratura sul torrente Secchia alla fronte di Cavola, frazione di questo comune, si fa noto che alle ore 11 antimeridiane del giorno 28 (ventotto) corrente mese in questa residenza comunale si tenterà un secondo esperimento d'asta per tale lavoro in base al relativo capitolato ostensibile a chiunque in questa segreteria comunale, con avvertenza che si farà luogo all'aggiudicazione quando anche non vi sia che un solo offerente.

Condizioni dell'asta.

1º L'incanto verrà aperto sul prezzo di stima di L. 79,634 37 (settantanovemila seicentotrentaquattro e centesimi trentasette).

2º Il termine al compimento del lavoro sarà di mesi sedici decorrendi dal giorno della regolare consegna.

3º Per essere ammessi a far partito all'asta dovranno i concorrenti presentare un certificato di idoneità per consimili lavori, spedito da un ingegnere di una pubblica Amministrazione, nel quale sia fatto cenno delle principali opere sia da essi concorrenti eseguite od all'eseguimento delle quali abbiano preso parte, ed inoltre confermato dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico della provincia.

4º Dovrà ciascun concorrente depositare presso l'Amministrazione appaltante la somma di L. 7000 (settemila) in biglietti di Banca Nazionale, come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta.

5º L'incanto seguirà a partito segreto.

6º Il termine utile per la miglioria a senso di legge scade nel giorno otto luglio p. v., alle ore 12 meridiane.

Carpineti, 17 (diciassette) giugno 1874.

Il Sindaco: L. CAVALLETTI.

3605 *Il Segretario*: G. Mecagni.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del tribunale civile di Napoli, 1ª sezione, del 29 maggio 1874 trovasi ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico Italiano che l'annua rendita di lire 170, 5 per cento, in testa alla defunta Ciccone Teresa di Ottavio, sotto il n. 68447 del certificato, sia tramutata in cartelle al portatore e consegnarsi al Padre Ludovico da Casoria nel secolo Arcangelo Palmentieri, Gaetano de Falco fu Raffaele, e Maria Giuseppa Conti fu Michelangelo.

3598 Francesco Ferrajolo.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere con decreto del 10 giugno 1874 ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico d'intestare a Teresa de Majo fu Saverio le annue lire cinquanta di rendita iscritta al 5 per 0/0 in testa di Petruoli Giuseppe fu Angelo sotto il num. 132500, con la stessa annotazione di vincolo che oggi vi esiste.

Caserta, 19 giugno 1874.

3609 Notar Gioacchino Gagliani.

REGNO D'ITALIA.
Tribunale civile di Modena.
(1ª *pubblicazione*)

Intesa la relazione fatta dal giudice delegato sul ricorso nel giorno di ieri presentato dall'avvocato Gaetano Baccarani, nell'interesse di Baraldi Antonio del vive Giuseppe di questa città,

(*Omissis*)

Il tribunale anzidetto

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno a tramutare in altrettanti titoli al portatore:

a) Il certificato d'iscrizione del Debito Pubblico, n. 14938, in data 18 agosto 1870 per la rendita di lire 40, godimento 1º gennaio 1874, al nome di Susani Pietro;

b) Il certificato d'inscrizione del Debito Pubblico, n. 19058, in data 3 dicembre 1870, per la rendita di lire 5, godimento 1º gennaio 1874, al nome di Susani Pietro;

c) Il certificato d'inscrizione del Debito Pubblico, n. 56175, in data 31 ottobre 1862, per la rendita di lire 250, godimento 1º gennaio 1874, al nome Susani Pietro, Francesco, Paolina fu Paolo e loro madre Grilli Emilia, vedova Susani; ed a rilasciare i titoli come sopra tramutati al ricorrente Baraldi Antonio del vivo Giuseppe, di Modena, nella sua qualità di unico erede della Giuseppina Susani succeduta alli Susani Pietro, Francesco e Paolina fu Paolo ed alla Emilia Grilli, vedova Susani, attuali intestati.

Così deliberato in camera di consiglio questo giorno 16 giugno 1874.

Reggianini presidente - Tagliazucchi - Rosai relatore.

Dott. Bellei canc.

Estratto conforme che si rilascia al signor avvocato Baccarani procuratore Baraldi

Dalla cancelleria del tribunale

Modena, il 18 giugno 1874.

3610 Tosi vicecanc.

VENDITA GIUDIZIALE. 3603
(1ª *pubblicazione*)

Ad istanza dei signori Giulio, Augusto e Giuseppe Mariai, figli ed eredi del fu Girolamo, domiciliati in Roma elettivamente presso lo studio legale del procuratore signor Ciro Mariai, dal quale sono rappresentati,

Il giorno 25 luglio 1874, avanti la prima sezione del tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziale dei qui sottodescritti fondi a primo ribasso, in danno dei signori Camillo Centi, tanto in nome proprio, che come marito della signora Agata Grossi, quale asserta erede usufruttuaria del fu Odoardo Centi, Anna Luisa Centi, tutti domiciliati in Genzano, nonchè Eugenio Centi, figlio ed erede della fu Santa Bonelli, Olimpia Centi nella sua tassativa qualifica di erede del detto fu Odoardo, Raimondo Quintili quale di lei marito, tutti domiciliati in Roma, contumaci sforniti di procuratore.

Descrizione dei fondi.

1º Dominio utile di un terreno vignato, olivato e cannetato, posto nell'Agro Romano, contrada San Gennaro, vocabolo Longarina, responsivo al Capitolo Vaticano; stimato lire 1880 99.

2º Tinello posto nella città di Genzano, sulla via del Corso, al numero civico 49; stimato lire 91 91.

3º Tinello, ora stallone, sito in detta città, via del Cappuccini, n. 12, composto di tre vani interni, ritenuto dai debitori; stimato lire 1817 65.

4º Casa posta in Genzano sulla piazza del Duomo Vecchio, in ingresso al n. 66, e via dei Merli, num. 6 al 9, confinante all'est coi beni Centi, al nord colla detta piazza, ed al sud colla via dei Merli, salvi, ecc., esclusi i locali terreni siti nella detta piazza, e segnata coi civici nn. 61, 65, 67 e 68; stimati lire 5240 65.

Roma, 16 giugno 1874.

Pietro Reggiani
usciere del tribunale civile di Roma.

CITAZIONE.

Ad istanza della ditta Giorgi e Biscossi in Roma,

Io infrascritto usciere addetto alla Regia pretura del 3º mandamento di Roma ho notificato al signor Samuele Giovanni Skrabb, negoziante, d'incognito domicilio, il protesto elevato dal notaio Bini il 12 corrente di un biglietto ad ordine di lire 500 scaduto l'11 corrente, accettazione Haseltsine; quindi ho citato il medesimo a comparire avanti il pretore suddetto, residente in via S. Giacomo, n. 12, nella udienza del diciassette luglio prossimo per la condanna solidale di esso citato e dell'accettante al pagamento di lire 517 55, agl'interessi ed alle spese, col mandato di arresto e con sentenza munita di clausola.

Roma, 17 giugno 1874.

Alfonso Baldazzi usciere.
3578 Luigi avv. Secreti proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Con decreto del giorno 11 giugno 1874 il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ordina che le lire 1700 depositate dal defunto Stefano Bellucci, come cauzione di notaio, nella Cassa dei depositi e prestiti in data 13 giugno 1867 siano pagate a Rosa Petilli, come madre ed amministratrice de' minori Tommasino, Angiolina, Raffaele ed Antonetta Bellucci, procreati col defunto Stefano Bellucci, col vincolo pupillare, in acquisto di rendita sul Gran Libro italiano ed in testa ai sopraddetti minori, sotto l'amministrazione della loro madre Rosa Petilli.

3607

ISTANZA DI DEPUTA DI PERITO.

Si rende noto a termine dell'art. 663 e seguenti del Codice di procedura civile che dai signori Antonio Barbaliscia e Luigi Paladini, domiciliati elettivamente in Roma, via Frattina, nº 99, presso il sottoscritto procuratore, si è proposta domanda all'illustrissimo sig. presidente del tribunale civile di Roma, perchè nomini un perito, il quale proceda alla stima del palazzo Baronale posto nella terra di Civita Lavinia sulla piazza di S. Maria Maggiore ai numeri civici 1, 2, 3 e via del Corso nº 13 e nel catasto urbano di Civita Lavinia nº 479, confinante con la piazza di S. Maria Maggiore, con la via del Corso, con la proprietà di Roceler-Franz Vincenzo, col patrimonio Cassio e la casa di Giovanni Galieti, attualmente di spettanza dei coniugi Adele Palazzini e Latino Cassio, ed in seguito al precetto dai detti Barbaliscia e Paladini intimato il 5 marzo 1874 in virtù di sentenza del cessato tribunale civile di Roma secondo turno del giorno 10 dicembre 1869, della quale si ordinò la esecuzione provvisoria con sentenza dello stesso tribunale in primo turno del 28 febbraio 1870 ai debitori Adele Palazzini e Latino Cassio per il pagamento di lire 1300 31, oltre le spese del precetto debitamente trascritto nell'officio delle ipoteche di Roma.

Roma, 14 giugno 1874.

3565 Pio Grassi proc.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto per tutti gli effetti che di diritto che a richiesta di Perazzo Giovanni Battista fu Andrea e Garibetto Maria fu Nicolò coniugi, di Sestri Levante, ammessi al gratuito patrocinio con decreto 3 giugno 1874, il tribunale civile di Chiavari con suo provvedimento in data 13 detto mese di giugno mandò assumersi informazioni sulla assenza di Andrea Perazzo figlio di detti richiedenti, nativo di Sestri Levante, ove ebbe il suo ultimo domicilio.

Chiavari, 16 giugno 1874.

3581 F. Questa.

R. PRETURA DEL 1º MANDAMENTO DI ROMA.

Accettazione d'eredità col beneficio dell'inventario.

Nella cancelleria del mandamento suddetto ed innanzi al sottoscritto cancelliere sono comparsi: 1º Chiara Merolli, domiciliata via Monte Magnanapoli, numero 273, vedova di Filippo Martinucci; 2º Vincenzo Martinucci; 3º Luigi Martinucci; 4º Antonio Martinucci, domiciliati come sopra; 5º Francesca Martinucci, domiciliata a S. Silvestro al Quirinale, n. 7, moglie di Pietro Lattanzi, presente all'atto per la debita autorizzazione; 6º Paolina Martinucci, domiciliata via dell'Anima, n. 17, vedova di Giuseppe Ricchi.

Tutti i suddetti individui hanno dichiarato che nel dì 9 dicembre 1873 moriva in questa capitale, ed in via Monte Magnanapoli, n. 273, il rispettivo loro marito e padre, e però col presente atto ne hanno accettato formalmente tutti, e la Paolina anche a nome dei suoi figli minori Niccola ed Elvira Ricci, l'eredità, col beneficio della legge e dell'inventario già compiuto dal notaio signor Pio Campa, e per ogni effetto eleggono il loro domicilio nelle rispettive case di sopra indicate.

Roma, 18 giugno 1874.

3606 Il canc. G. Prece.

AVVISO.

Con atto del 15 giugno corrente seguito nella cancelleria della pretura di Arcidosso il sig. Giovanni Barattini, domiciliato in Castel del Piano, ha dichiarato di accettare in proprio, e per i suoi figli minori, col benefizio dell'inventario, l'eredità della fu Angelica Ciaccipieri sua moglie.

Arcidosso, li 17 giugno 1874.

3608 T. Pampaloni canc.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO IN MILANO.

Atto di Citazione per pubblici proclami.

L'anno milleottocentosettantaquattro, il giorno sei del mese di giugno in Milano,

A richiesta

dei signori Balli Damiano, Francesco e Federico fratelli fu Valentino Alessandro; Pedrazzini Paolo e Guglielmo fratelli fu Giovanni Martino; Franzoni Giuseppe di Tommaso, tutti di Locarno, Canton Ticino, pei quali comparirà il signor avv. Vincenzo Rosa, residente in Milano, presso il quale eleggono domicilio in questa città, via Santa Maria Fulcorina, numero 17,

Io sottoscritto Maggioni Carlo, usciere addetto all'intestato R. tribunale,

Premesso che:

In base al contratto sociale 9 dicembre 1868, li signori cav. Alessandro Rossi fu Francesco ed ing. Ernesto Stamm di Sebastiano per sè ed eredi, costituivano una Società in accomandita sotto la ragione sociale "Alessandro Rossi e Comp." allo scopo di attivare una filatura e tintoria di lane pettinate e scardassate nel comune di Piovene, distretto di Schio.

I signori Rossi e Stamm dichiaravano rispettivamente di porre nella Società, il primo la somma di lire 300 mila, il secondo quella di 200 mila, da versarsi nella cassa sociale a seconda dei bisogni, e così pure di assumere solidariamente il carattere di soci palesi e responsali tanto rispetto ai soci accomandanti come riguardo ai terzi.

Presero parte a tale Società nei limiti di accomandatari varie persone e Ditte nazionali ed estere, ciascuna per singole carature non inferiori a lire cinquanta mila (lire 50,000) e non eccedenti l'importo di lire cento mila (100,000), per cui a tutto il 31 dicembre 1868 si ebbe un capitale di lire 1,300.000 (un milione e trecento mila lire), suddiviso in ventuna persone o Ditte, oltre le lire cinquecento mila (lire 500,000) promesse dai soci responsali.

L'importanza dello Stabilimento venne per allora limitata alla messa in attività di seimila fusi di lana pettinata e di quattromila fusi di lana scardassata, non che ad una tintoria corrispondente al prodotto dei fusi suddetti.

Si convenne però che l'importanza dello Stabilimento avrebbe potuto in seguito venire estesa coll'aumento dei fusi e coll'ingrandimento della tintoria in proporzione al numero dei fusi, dietro deliberazione della Società da convocarsi in assemblea generale.

Si lasciò nel frattempo facoltà ai signori Rossi e Stamm di accettare nuovi soci accomandanti fino a che il capitale della Società non avesse raggiunta la somma di lire 2,500,000: con che tuttavia prima di ammettere nuovi soci fossero avvertiti gli accomandanti, onde, volendolo, potessero versare nella Società altre somme in aumento del capitale già sottoscritto in preferenza di persone estranee alla Società stessa.

La cessione delle quote in accomandita venne vincolata al diritto di prelazione degli altri soci, e furono stabilite in proposito le norme precise onde la prelazione medesima non potesse praticamente riuscire una facoltà illusoria.

L'inventario sociale si pattuì dovesse farsi annualmente colla chiusura delle partite al 31 marzo di ogni anno; l'interesse del capitale, nella ragione del cinque per cento all'anno, si convenne fosse considerato fra le spese, e gli utili netti del bilancio furono assegnati fino alla concorrenza del 15 per cento a favore del signor Rossi in compenso della sua gerenza amministrativa, commerciale e finanziaria, il 5 per cento allo stesso signor Rossi a titolo d'indennizzo per spese di rappresentanza, il 10 per cento al signor Stamm a parziale compenso della sua gerenza tecnica ed amministrativa; il 20 per cento a costituire il fondo di riserva; il 50 per cento a favore dei soci.

Quanto alla durata della Società venne esplicitamente detto essere intenzione sostanziale dei contraenti determinante il loro assenso alle fatte stipulazioni, che la durata medesima dovesse comprendere gli eredi dei soci ed estendersi almeno ad anni venticinque, a contare dal nove dicembre 1868, salvi i previsti casi di un anticipato scioglimento, e cioè:

a) Quando un bilancio generale presentasse la perdita reale ed effettiva di una metà del capitale sociale;

b) Quando i soci raccolti in assemblea generale e colla maggioranza di due terzi dei voti decidessero utile ed opportuno lo scioglimento stesso.

Sia poi che la Società finisse per lo spirare del termine convenuto, sia che se ne verificasse l'anticipato scioglimento, nei casi come sopra previsti, si volle che i soci convocati in assemblea generale dovessero a maggioranza assoluta procedere alla nomina di tre persone incaricate di compire lo stralcio e la liquidazione della sostanza sociale, attenendosi nelle loro operazioni alle regole determinate dalle leggi civili e commerciali.

A fronte di questi impegni formali reciprocamente assunti non passò molto tempo che per insorte controversie fra i signori gerenti Rossi e Stamm, non completamente dissimulate neppure nella convenzione fra loro intesa il dodici novembre 1869 a tutto carico del patrimonio sociale, i componenti la Ditta Alessandro Rossi e Comp. vennero convocati per approvare importanti modificazioni allo statuto vigente, e fra le altre cose:

Che il capitale di fondazione venisse portato da L. 2,500,000 alla maggior somma di lire 3,000,000, con carature di L. 55,000 cadauna;

Che la gerenza e firma sociale fosse attribuita al solo signor cav. Alessandro Rossi;

Che l'importanza dello Stabilimento, dapprima limitata a seimila fusi di lana pettinata, e quattromila di lana scardassata, non che ad una tintoria corrispondente, potesse essere estesa collo aumento del numero dei fusi e col relativo ingrandimento della tintoria;

Che in nessun modo il gerente Rossi potesse cedere parte alcuna della sua quota di interessenza, fermo per gli accomandanti inscritti il diritto di prelazione per l'acquisto delle carature dei soci cessanti;

Che per undici anni consecutivi a contare dal 1° aprile 1870, il signor ingegnere Stamm avesse diritto al 10 per cento sugli utili netti dei bilanci sociali;

Che il fondo di riserva dovesse estendersi dalla originaria cifra di L. 500,000 alla maggior somma di L. 600,000;

Che i bilanci sarebbero compilati in valuta d'oro, e parimente in valuta di oro sarebbero fatti tutti i pagamenti ai soci.

Queste modificazioni, colla conferma e ripetizione delle risultanze portate dal contratto 9 dicembre 1868, vennero deliberate o piuttosto subite dai soci nell'Assemblea generale del 20 dicembre 1869, per cui le norme regolanti i diritti e gli obblighi dei soci stessi si desumono dallo statuto pari data.

Alla Società così formulata e modificata presero parte anche gli odierni esponenti Giuseppe Franzoni di Tommaso per lire cinquantacinque mila, i signori fratelli Pedrazzini per altre lire cinquantacinque mila ed i signori fratelli Balli per lire centodieci mila, e quindi per un complessivo ammontare di lire duecentoventimila, valuta in oro.

La gestione della ditta A. Rossi e Comp. si divide in quattro esercizi, decorrenti dal 9 dicembre 1868 al 31 maggio 1870 - dal 1° giugno 1870 al 31 marzo 1871 - dall'aprile 1871 al 31 marzo 1872 - dal 1° aprile 1872 al 31 dicembre detto anno, e ciascuno di essi dimostra la determinata e costante volontà dei soci di sopportare gli occorrenti sacrifizi onde raggiungere la fondazione di uno stabilimento che in seguito potesse generosamente rimunerare le spese e perdite, più o meno giustificate, di un grandioso impianto.

Infatti, gli utili dei soci in tutta questa faticosa epoca di prova, in cui le speranze della riuscita erano vivamente combattute da rinascenti difficoltà, furono pressochè nulli, giovando anzi osservare come ciascuno dovesse provvedere all'aumento del capitale, per guisa che con trattenute d'interessi, con somme aggiunte e col conguaglio fra la valuta in oro e la valuta legale, le singole carature, in origine da franchi cinquanta mila, furono portate a lire italiane sessantacinque mila.

Ma appunto per questo, coprendo pure di un prudente silenzio gli errori commessi e le somme sprecate, i soci erano in diritto di contare sopra un promettente avvenire, poichè, ultimati gli acquisti di terreni, compite le costruzioni, assicurata una costante ed esuberante forza motrice col consolidamento della Diga sull'Astico, aumentato il numero dei fusi fino a dodici mila colla corrispondente tintoria, superata la prova delle macchine mediante il cambio di apparecchi, condotta la produzione a mille e fino a mille e cento chilogrammi di filati al giorno, assicurato lo smercio dei prodotti, altro non occorreva che in buona fede e con lealtà si provvedesse a raccogliere i frutti di un capitale sparso a larga mano.

Così per altro non doveva essere, e non lo fu appunto per fatto ed opera di quella stessa persona, che sarebbe stata moralmente e giuridicamente in obbligo di raggiungere lo scopo per giustificare l'illimitata fiducia che i soci avevano in lei riposta.

L'adunanza per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1872 ebbe luogo in Piovene col 17 giugno detto anno, ed in essa nulla ancora faceva preconizzare la risoluzione che poco tempo dopo doveva verificarsi; anzi in questa adunanza, sopra proposta del gerente, si presero determinazioni suggerite soltanto dalla certezza di una lunga continuazione della Società, rimarcandosi, fra le altre, quella per cui, a modificazione dell'articolo 24 dello statuto, veniva protratto a sei mesi dopo l'inventario, cioè al 30 settembre anzichè al 30 giugno d'ogni anno, epoca del pagamento dei dividendi.

Ma in quell'anno 1872 le masse stavano ancora sotto l'incubo dei facili guadagni, bastava trovare un nome ed un Consiglio d'amministrazione di persone compiacenti per dar vita a Società ed imprese, e rendere possibile lo spaccio delle nuove azioni, con aggi e promerenze fondate sul falso, per ciò solo che si vedevano speranze non ancora realizzate, utili netti di operazioni non per anco iniziate.

Bisogna credere che anche il senatore Rossi cadesse vittima in quell'epoca della malattia dominante, o meglio ancora vedesse come dal complesso di tanti esseri speculativamente ammalati, fosse possibile cavarne un vistoso beneficio individuale.

Fatto è che egli, gerente responsabile della Ditta A. Rossi e Comp., egli chiamato a difendere i capitali e l'esistenza, operando in senso perfettamente contrario si fece promotore di un Lanificio Rossi destinato a distruggere l'autonomia degli stabilimenti congeneri.

L'inaspettata notizia si ebbe da un Comunicato, che apparve sui giornali cittadini del giorno 20 dicembre 1872, del seguente tenore:

"Ieri (19) fu firmato presso la Banca Industriale e Commerciale l'atto provvisorio di costituzione del Lanificio Rossi, in seguito a tre successive riunioni dei soci fondatori.

"Nella terza ed ultima adunanza dei fondatori il senatore Rossi ed il barone Cantoni poterono annunciare che una maggioranza di accomandatari della Società A. Rossi e Comp. con stabilimento di lana pettinata a Piovene aveva preso l'impegno di proporre nell'adunanza generale della loro Società la fusione nel Lanificio Rossi a condizioni già determinate d'accordo, chiudendo il loro bilancio col 31 corrente. Così il Lanificio Rossi avrà immediatamente due grandi e floridi stabilimenti che funzioneranno nelle loro condizioni normali fino dal momento che la Società si costituisce; cioè lo stabilimento F. Rossi con trenta assortimenti di filature, duecentoquaranta telai meccanici e trecento telai a mano, col nuovo opificio di Pieve; — e la grande filatura di Piovene!" (La *Perseveranza* del giorno 20 dicembre 1872)

Procedendosi alle opportune verificazioni, si venne a conoscere che in fatti, sotto la data 19 dicembre 1872, in una sala dell'albergo Milano, fra il signor senatore Rossi gerente della Ditta A. Rossi e Comp. in Piovene, il signor ing. Ernesto Stamm, il signor barone Eugenio Cantoni, in concorso di tre soci accomandatari della stessa Ditta A. Rossi e Comp., si convenne fra le altre cose:

Che il predetto signor senatore Rossi, nella sua qualità di gerente della Ditta A. Rossi e Comp., si obbligava rinunciare alla gerenza della Ditta stessa per un corrispettivo di lire 450,000;

Che il signor Stamm si obbligava rinunciare alla sua interessenza del dieci per cento nella Società medesima, mediante la somma di riscatto di lire centotrentamila, colla concessione inoltre di mille azioni alla pari del fiendo Lanificio;

Che li signori Rossi, Stamm ed i tre soci della Ditta A. Rossi e Comp. intervenuti al convegno si obbligavano fino d'allora di appoggiare e mantenere lo scioglimento della predetta Società A. Rossi e Comp. e di entrare nella Società Anonima del Lanificio Rossi col 1° gennaio 1873;

Che lo stabilimento di Piovene con tutti i capitali, pertinenze e accessori veniva ceduto in monte al Lanificio Rossi per la somma di lire 3,250,000;

Che a corrispettivo di questa cessione la Società del Lanificio Rossi cedeva alla Società A. Rossi e Comp. 13,000 azioni alla pari (L. 250 cadauna) col versato di cinque decimi, importanti complessive lire 1,625,000.

Che il pagamento della somma a compimento del prezzo convenuto residuante a lire 1,625,000 sarebbesi fatto dal lanificio Rossi a mezzo del signor barone Cantoni con altre 10,000 azioni lanificio valutate con lire 18 di premio a lire 268 cadauna, pure liberate di 5/10, ed il residuo a saldo in denaro, salvo agli accomandanti di ricevere denaro od altre azioni con detto premio;

Che le lire 450,000 dovute al senatore Rossi come premio della soppressione della ditta A. Rossi e Comp. della quale era gerente, e così pure le lire 130,000 assegnate a favore dell'ing. Stamm si sarebbero pagate col fondo di riserva e di ammortamento già esistenti nella ditta A. Rossi e Comp., ed il resto a compimento sarebbesi prelevato sugli utili dell'esercizio in corso a tutto carico degli accomandanti della Ditta medesima.

Queste furono le intelligenze che i sei congregati nell'albergo Milano, signori Rossi, Stamm, Cantoni Eugenio, uniti a tre soci accomandanti della Ditta A. Rossi e Comp. si obbligarono ridurre al più presto possibile a pratica esecuzione. Ed il senatore Rossi non mancò all'impegno, poichè, prese appena quelle ulteriori provvidenze precauzionali che erano del caso, col giorno 31 dicembre 1872 emanava da Schio la seguente circolare di convocazione straordinaria dei soci A. Rossi e Comp.

"Schio, 31 dicembre 1872.

"Venendomi presentata dai fondatori del lanificio Rossi una combinazione che regolando la posizione del signor E. Stamm e la mia, migliorerebbe altresì quella degli accomandanti e renderebbe immediato ed importante l'aumento della filanda, aumento invocato dalle esigenze economiche della nostra industria, mi sono indotto ad accogliere le offerte che per la fusione delle due Società mi presentarono diversi accomandanti.

"Colla presente mi onoro quindi di invitare i signori soci ad una riunione straordinaria, che avrà luogo nella solita sala a Piovene alle ore 12 mattina del giorno di mercoledì 22 gennaio p. f., per trattare sull'ordine del giorno seguente:

"1° Proposta di scioglimento della Società A. Rossi e Comp., liquidandone la sostanza mediante fusione colla Società Anonima Lanificio Rossi.

"2° Approvazione del bilancio straordinario chiuso col 30 dicembre 1872.

"Firmato: A. Rossi."

È inutile dire se più fosse la sorpresa o la indignazione degli esponenti leggendo il tenore di questa circolare, imperocchè come le risultanze della recente assemblea 17 giugno 1872 e l'ignoranza completa della trama ordita in Milano, auspice e duce lo stesso gerente pel corrispettivo di lire quattrocentocinquantamila, dovevano rendere affatto fuor di luogo ed incredibile la cessazione della Ditta A. Rossi e Comp., dall'altra il fatto positivo che il gerente, invece di reagire contro proposte che tendevano alla risoluzione della Società, se ne era fatto relatore, non potevano a meno che generare un senso di vero disgusto sulla condotta da lui prescelta credendola pur sempre di buona fede.

Gli attori intervennero all'adunanza indetta pel 22 gennaio 1873 in Piovene, e contro ogni loro aspettativa dovettero convincersi che non si trattava di discutere, ma soltanto di votare in senso affermativo le proposte portate all'ordine del giorno, sotto pena di rimanere isolati e vittima di una maggioranza indiscutibile.

In tale posizione di cose, gli attori, curanti anzitutto della propria dignità personale, si astennero dal fare questioni inutili, non essendovi ragionamento possibile contro un partito preso; si limitarono invece a sostenere l'ovvio principio che la maggioranza dei soci può disporre degli interessi sociali come meglio crede, ma non può rendere obbligatorie ed efficaci pei dissidenti quelle deliberazioni che escono dai limiti tracciati dal patto sociale.

Per questo gli attori non potendo ammettere un utile ed una opportunità, più o meno sinceramente creduta ed affermata, dovevano espressamente eccepire, come hanno eccepito:

Che il gerente potesse interrompere l'esercizio in corso chiudendo le partite al 31 dicembre 1872, presentando un bilancio di nove mesi invece di un bilancio annuale da chiudersi al 31 marzo 1873, giusta quanto dispone l'articolo 19 dello statuto;

Che perciò lo scioglimento della Società, rimesso al criterio della maggioranza dei soci, doveva necessariamente ritenersi subordinato alla esatta osservanza del precitato articolo 19;

Che votato legalmente lo scioglimento della Società, questo doveva poi in ogni caso compirsi nei modi e termini sanciti dall'articolo 31 dello statuto, e quindi non coll'arbitraria fusione proposta; non col pagamento delle carature mediante azioni di una Società non ancora esistente, da riceversi a prezzo alterato; ma bensì mediante stralcio e liquidazione da eseguirsi da tre persone elette dall'assemblea nei modi portati dalle leggi civili e commerciali.

A tutto ciò si aggiungeva un'altra irregolarità che da sola bastava a rendere invalida ogni deliberazione. Il socio signor Emilio Lepaulle aveva dichiarato di voler cessare dalla Società e di cedere la propria caratura; in vista di tale emergenza, il signor gerente doveva, a sensi dell'articolo 9 dello statuto, darne notizia in tempo debito ai singoli accomandanti per l'esercizio del diritto di prelazione riservato a loro favore.

Ma per lo contrario il senatore Rossi, trascurando queste frivolezze, non fece intervenire il signor Lepaulle all'assemblea perchè rinunciatario, impedì la prelazione ai soci impossessandosi della caratura vacante, con dichiarazione che ne assumeva in proprio la responsabilità. Era però troppo evidente che nel caso concreto, prima della responsabilità Rossi doveva rispettarsi il diritto di prelazione degli accomandatari, nè l'arbitrio personale poteva porsi in luogo e stato dello statuto.

Nemmeno queste moderate ed elementari osservazioni ottennero buon esito in quella assemblea, per cui l'ordine del giorno contenuto nella circolare 31 dicembre 1872 venne votato nella sua integrità, sotto però esplicita protesta da parte degli odierni attori, e con riserva a loro favore dei corrispondenti diritti a termini di legge, come emerge dal verbale 22 gennaio 1873, in atti dottor Lorenzoni.

Poche cose sanno gli attori da quell'epoca in avanti e solamente quelle che emergono da atti resi pubblici, e cioè:

Che il decreto Reale di approvazione della Società del Lanificio Rossi porta la data 11 febbraio 1873, posteriore di venti giorni alla votata fusione;

Che fra gli atti richiamati nel predetto decreto Reale havvi l'istromento 9 gennaio 1873 a conrogito dott. Allocchio e Dell'Oro, dal quale risulta che tredici giorni prima dell'assemblea dei soci A. Rossi e C. tutte le azioni del Lanificio erano già assegnate e suddivise alla pari fra i promotori del Lanificio stesso, e quindi fin d'allora era impossibile una fusione diretta fra lo stesso Lanificio e l'Istituto di Piovene;

Che il signor senatore Rossi, usando ancora della ragione sociale "A. Rossi e Comp." nell'aprile del 1873 emetteva una circolare, senza indicazione del giorno, del seguente tenore:

"Schio, aprile, 1873.

"Signore,

"In relazione al mandato conferitoci dall'assemblea generale dei soci tenutasi in Piovene il giorno 22 gennaio p. p., nonchè al contratto odierno di fusione col Lanificio Rossi, subentrava alla gestione della nostra Ditta, con decorrenza dal 1° gennaio p. p., attivamente e passivamente in suo luogo e stato la Società Anonima

LANIFICIO ROSSI.

"Andando così a cessare interamente col giorno d'oggi la nostra firma sociale, vi preghiamo rivolgervi alla detta Società Anonima per quanto riguarda i nostri rapporti anteriori di affari, ed a voler riportare nella medesima quella fiducia che a noi vi piacque accordare e della quale vi ringraziamo, riverendovi con tutta la stima.

"Firmato: A. Rossi e C."

Che il Lanificio Rossi con circolare pure in data di aprile 1873, senza indicazione di giorno, annunciava, fra le altre cose, che:

"La Società Anonima Lanificio Rossi costituitasi in Milano giusta l'atto 9 gennaio p. p. a rogito dei notai dottor Stefano Allocchio e dottor Rinaldo Dell'Oro, con un capitale di 30 milioni di lire italiane, diviso in 120,000 azioni da lire 250 cadauna, è stata approvata con R. decreto del giorno 11 febbraio prossimo passato.

"La Società ha riunito gli opifici delle cessate Ditte Francesco Rossi di Schio — A. Rossi e C. di Piovene — A. Vaccari e C. di Piovene — Girolamo Garbin di Schio — Vonwiller e C. di Schio — Mazza e C. di Bellano — e la Ditta L. Manzoni di Padova.

"La firma sociale è devoluta al presidente o ad un vicepresidente, in concorso di un consigliere delegato.

"Pel primo biennio la firma - A. Rossi - presidente del Consiglio e direttore tecnico generale obbliga la Società."

Che finalmente nel rapporto e bilancio al 31 dicembre 1873, distribuito a stampa, nell'assemblea generale della Società Anonima Lanificio Rossi, tenutasi in Milano il giorno 8 marzo p. p., si legge:

"La filanda a pettine sotto la ragione A. Rossi e C., opificio modello di recentissima costruzione, fornito d'acqua a dovizia, in cui l'apparecchio per la tintoria è tra i più lodati e si ammirano i lavori idraulici e la sala principale di metri quadrati 6,300, venne acquistata al prezzo di L. 3,752,573 61."

Dal complesso di tutte queste risultanze, per quanto succintamente esposte, e che troveranno il loro conveniente sviluppo durante causa, è facile comprendere quali siano i motivi per cui gli odierni attori, estranei per sistema a tutte quelle intelligenze e stipulazioni che non abbiano carattere ben definito, non hanno voluto nè vogliono sottostare alle conseguenze di fatti contro i quali si onorano di aver protestato.

Il dispiacere di veder risolta una Società quando appunto era venuto il momento di raccogliere i frutti dei sagrifizi incontrati, fu grande, fu immenso, ma da solo non sarebbe bastato a spingere gli attori nella via che credettero dover preferire. — Ragioni di altra natura resero e rendono invece moralmente impossibile ogni connivenza coll'operato del senatore Rossi.

Un gerente, a cui si affida un capitale di lire 3,000,000 al solo scopo di dare impianto e sviluppo ad uno stabilimento autonomo, non poteva nè doveva farsi capo e promotore di una impresa tendente a distruggere il còmpito che gli era commesso. — Quando in buona fede avesse creduto che l'assimilazione di vari stabilimenti congeneri in una sola e potente Società fosse mezzo atto a migliorare la posizione dello stabilimento che gli era affidato, avrebbe dovuto seriamente attuare questo concetto, già per se stesso di un valore economico assai contestabile, senza subordinarlo ad una speculazione di Borsa, troppo usata per non essere compresa, troppo spregevole per essere collaudata.

Come si è già rimarcato, tredici giorni prima della convocazione dei componenti la Ditta A. Rossi e Comp. tutte le azioni del lanificio Rossi erano accaparrate, e fra i maggiori assegnatari alla pari di quelle azioni figuravano appunto lo stesso gerente senatore Rossi per trentamila azioni ed il signor barone Cantoni per azioni quarantaquattro mila, delle quali poi, per gli accordi presi nel convegno 19 dicembre 1872 all'albergo Milano, si dovevano levare tredicimila azioni alla pari da darsi ai soci della Ditta A Rossi e Comp., ed altre diecimila da darsi ai soci stessi col premio di lire 18 per azione, ossia col guadagno netto di lire centottantamila, non già a favore del fiendo lanificio, futuro compratore dello stabilimento, ma ad esclusivo vantaggio dei compiacevoli cedenti.

Supposto poi che dopo tre anni di impianto e di sacrifici nessuna migliore convenienza rimanesse alla Ditta A. Rossi e Comp., fuorchè quella di suicidarsi, tutta la colpa di questo imprevisto stato di cose avrebbe dovuto ricadere sul gerente senatore Rossi, che ancora nell'assemblea 17 giugno 1872 magnificava le risultanze industriali e commerciali della Ditta e le risorse di un lieto avvenire. Ma per lo contrario con una inversione di termini, affatto nuova per la sua audacia, quello stesso gerente si fa decretare un premio di lire 450 mila da prelevarsi a tutto carico dei soci, premio commisurato appunto sul numero degli anni di vita che la Società avrebbe dovuto avere se lui non l'avesse uccisa. E così lo stesso gerente posto fra l'interesse proprio e l'assurdo, accetta il secondo per salvare il primo, sostenendo nello stesso momento, con una disinvoltura degna di miglior causa, che la Società non ha nè può avere ragione o speranza di vita, ma che per lo contrario, qualora se ne fosse continuato l'esercizio, in poco volgere d'anni, il solo 15 per cento sugli utili devoluti al gerente avrebbe reso lire 450,000.

Oltre a ciò, è pratica costante che qualunque cessazione di Società venga determinata in base a precisi inventari, ma nel caso concreto tutto quanto si sa e si è potuto sapere, è l'esposizione in monte del prezzo convenuto in lire 3,250,000, cifra affatto ipotetica, sia in sè perchè non controllata, sia pel modo con cui doveva pagarsi, sia finalmente perchè non si conteggiarono in aumento di essa nè il fondo di riserva in lire 66,797 20, nè l'importo degli ammortamenti già compiti in lire 332,699 14, nè gli utili constatati nell'ibrido bilancio di nove mesi dal 1° aprile al 31 dicembre 1872 in altre lire 63,264 20, lo che darebbe, per questi soli titoli, un importo ommesso di lire 462,651 54.

Se questo avvenne per l'assimilazione dell'Istituto di Piovene, e se logica vuole che da un fatto importante si possano indurre le conseguenze pei fatti congeneri, certo è che molte cose rimarrebbero a dirsi appena si consideri che lo odierno Lanificio si compone di parecchi altri stabilimenti assimilati mediante cessione di azioni non di spettanza del Lanificio stesso, ma di alcuni privilegiati che ne fecero, all'occorenza, cessione a prezzo di favore.

Ma agli attori non monta occuparsi dei fatti altrui, per quanto notori e singolari: a loro piace soltanto non accettarne la responsabilità nè diretta nè indiretta, tenendo calcolo unicamente di quelle circostanze che ponno influire nel loro assunto. Importantissima tra queste si è quella già ricordata riferibile al vero prezzo di compera e vendita dello Istituto di Piovene, constatato da un atto irrefragabile ascendere a L. 3,752,573 61, con una differenza volante di lire 502,573 61 in confronto della somma proposta ai soci della Ditta venditrice. Questa circostanza positiva, poichè risulta da due contratti definiti in concorso dello stesso senatore Rossi, sempre più doveva accertare gli esponenti che, se trista fu la posizione dei soci accomandanti di Piovene, migliore non deve nè può essere quella degli azionisti del Lanificio.

Sono già trascorsi oltre quindici mesi dalla protesta espressa nel verbale 22 gennaio 1873 sempre nella lusinga che l'interposizione di autorevoli persone valesse a persuadere il senatore Rossi della opportunità e convenienza di evitare in proposito una contestazione giudiziale, ma poichè tutto fu inutile, ed una cieca resistenza usurpò il luogo del buon senso e della giustizia, gli attori si trovano costretti a far valere nei modi di legge le proprie ragioni.

Da quanto venne esposto resulta che alla protesta degli odierni attori non si ebbe alcun riguardo, che anzi onde praticamente prevenirne gli effetti e le possibili conseguenze, si opposero alla stessa dei fatti compiuti.

E fu cosa facile al senatore Rossi, gerente della Ditta che si voleva sopprimere, ed in pari tempo presidente e direttore della nuova Società, di concertare le cose in modo che fino dall'aprile 1873, con efficacia retroattiva al 1° gennaio detto anno, tutta l'attività mobile ed immobile dell'Istituto di Piovene cadesse in dominio del Lanificio Rossi, e quindi si confondesse in modo irreparabile colla residua sostanza del Lanificio medesimo.

Deriva da ciò che nello stato attuale di cose agli attori non rimane altra possibilità fuori di quella di essere compensati in denaro degli indebiti fatti che vennero ripetuti ed accumulati a loro carico.

Una parte di questo compenso è già per se stessa determinata sia dal prezzo assunto dal Lanificio per l'acquisto dello stabilimento di Piovene, sia dall'ammontare dei fondi di riserva, ammortamento ed utili emergenti dal bilancio della Ditta A. Rossi e Comp. al 31 dicembre 1872 incompetentemente distratti per sanare i compensi liquidati a favore dei signori Rossi e Stamm.

Un'altra parte invece di questo stesso compenso occorre sia precisata in relazione al danno emerso ed al lucro cessato da stimarsi poi, a termine di legge e con particolare riguardo alla parte danneggiata, mediante giuramento d'ufficio.

Ciò premesso, e ritenuto:

Che il corrispettivo assunto dal Lanificio per l'acquisto dello stabilimento di Piovene essendo di lire 3,752,573 61, i fondi accertati al 31 dicembre 1872 della Ditta A. Rossi e Comp. per riserva, ammortamento ed utili importando altre lire 462,651 54, si ha per questi titoli una complessiva somma già liquida di lire 4,215,225 15;

Che agli attori competono quattro cinquantesime parti sull'importo suddetto in proporzione delle quattro caratture di loro spettanza nella Ditta A. Rossi e Comp., e quindi in complesso L. 337,218 01, ossiano lire 84,304 50 per ogni carattura;

Che la parte di compenso tuttora indeterminata potrebbe essere stabilita fin d'ora in relazione alle lire 580,000 già liquidate a favore dei signori Rossi e Stamm, in ragione del 25 per cento sugli utili dei futuri esercizi della Ditta A. Rossi e Comp.; tuttavia, dovendosi aggiungere a questo estremo di confronto le necessarie risultanze del fondo di riserva, di ammortamento e gli effetti della prelazione che poteva aver luogo, così trovasi più regolare rimandarne la liquidazione in separata sede di giudizio;

Che dalle predette somme ed obbligazioni devono solidariamente rispondere agli attori, tanto coloro che hanno indebitamente e contro lo statuto sociale disposto del patrimonio della Ditta A. Rossi e Comp., come la Società del Lanificio Rossi, sia perchè detentrice dei valori corrispondenti alle carature di spettanza degli attori medesimi, sia perchè, in forza della circolare dell'aprile 1873, lo stesso Lanificio subentrò attivamente e passivamente in luogo e stato della Ditta A. Rossi e Comp.;

Che la responsabilità solidale incombente agli obbligati verso gli attori non pregiudica l'eventuale regresso e diritto di indennità a cui gli obbligati medesimi ponno avere diritto nei loro speciali rapporti;

Che per tutti questi motivi determinatisi gli attori richiedenti ad agire in giudizio contro gli obbligati Società Anonima del Lanificio Rossi e socii della Ditta A. Rossi e Comp., furono dalla R. Corte d'appello in Milano con decreto in data 16 maggio 1874 (registrato con marca da bollo da lire due annullata) autorizzati a procedere alla citazione delle parti obbligate per pubblici proclami, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziali la *Lombardia* e nel Giornale Ufficiale del Regno, con che però la citazione segua nei modi ordinarii alla Società Anonima del Lanificio Rossi, e al signor ing. Ernesto Stamm di Sebastiano, prefisso il termine di giorni 30 pei citandi che hanno domicilio nel Regno, e di giorni novanta per gli individui che sono domiciliati all'estero;

Premesso che inerendo alla richiesta come sopra ed al precitato decreto della R. Corte d'appello di Milano vennero già eseguite a cura di me infrascritto usciere le citazioni nei modi ordinari a carico della Società Anonima del Lanificio Rossi avente sede in Milano, rappresentata dal suo presidente e direttore generale senatore Alessandro Rossi, non che al signor ing. Ernesto Stamm di Sebastiano, domiciliato in Milano, giusta la relazione 21 maggio 1874;

Io sottoscritto Maggioni Carlo usciere, addetto al R. tribunale di commercio in Milano, in base alla richiesta ed al decreto come sopra, col presente atto, previa inserzione dello stesso negli annunzi giudiziali del giornale la *Lombardia* e nel Giornale Ufficiale del Regno,

Ho citato come cito i signori: Rossi senatore Alessandro, in proprio e quale gerente della cessata Ditta A. Rossi e Comp. - Giussani ragioniere Pietro domiciliato in Milano - Foresti avv. Antonio di Milano - Balli avv. Giacomo domiciliato in Locarno, Canton Ticino - Clementi nobile Bortolo in Vicenza - Cremonesi Varesi e Comp. in Lodi - Duesberg Maurizio Giuseppe in Verviers - S. E. Giovanelli principe Giuseppe in Venezia - Gruber Federico e Comp. in Genova - Houget cavaliere Adriano in Verviers - Jauch avvocato Giovanni in Bellinzona, Canton Ticino - Neville E. G. e Comp. Venezia - Renkin Hauzer Vittorio, Verviers - Renkin Giulio Pietro, idem - Renkin Lejeune cav. Edoardo, Vienna - Treves dei Bonfili barone cavalier Giuseppe Venezia - Zileri dal Verme conte Camillo Parma - Strambio dottor cav. Gaetano in Milano - Giussani Filippo di Pietro capitano del genio Milano - Morosini nobile Giuseppina fu conte Giovanni vedova Negroni Prati, quale rappresentante i minori suoi figli Antonietta, Luigia, Giannantonio, e Vincenzo Negroni Prati fu Alessandro in Milano - Ditta fratelli Stallo di Agostino di Torino - Ditta Kaiser e Kresner di Parma - Bazzoni dottor Riccardo fu Gracco di Trieste - Gattorno Teresa vedova del fu signor Gracco Bazzoni di Trieste - Tonolla Giuseppe fu Carlo Giuseppe in Cabbiola, Canton Ticino - Lepaulle Emilio in Milano - Trombini dottor Giuseppe domiciliato in Milano,

A comparire in via formale avanti il R. tribunale di commercio in Milano, nel termine di giorni trenta, tutti i citati come sopra aventi domicilio nel Regno, e nel termine di giorni novanta tutti gli altri citati domiciliati all'estero, onde, in unione alla predetta Società Anonima Lanificio Rossi e sig. ingegnere Ernesto Stamm, separatamente citati nei modi ordinari, previo occorrendo interrogatorio personale sulla verità e sussistenza dei fatti esposti, sentire accogliere a favore degli attori richiedenti signori Balli Damiano, Francesco e Federico fratelli fu Valentino Alessandro, Pedrazzini Guglielmo e Paolo fratelli fu Giovanni-Martino, Franzoni Giuseppe di Tommaso, la seguente

Domanda:

Venga giudicato mediante sentenza provvisoriamente esecutiva, non ostante opposizione od appello e senza cauzione:

1. Essere nulla in diritto e come non avvenuta, per quanto riguarda l'interesse degli attori, la deliberazione presa dalla maggioranza dei soci già costituenti la Ditta A. Rossi e Comp. nell'Assemblea generale in data 22 gennaio 1873, tenutasi in Piovene, mandamento di Schio, per la quale venne determinata la fusione della Ditta medesima colla Società Anonima del Lanificio Rossi.

2. Non essere obbligati gli attori a ricevere in compenso e saldo delle quote d'interessenza loro spettante nella cessata Ditta A. Rossi e Comp. le azioni del Lanificio Rossi ad alcun prezzo, meno poi al loro valor nominale o coll'ingiunto premio di lire 18 per ogni azione.

3. Dovere i convenuti in causa solidariamente pagare agli attori la somma di lire 337,218 01 (diconsi lire trecentotrentasettemila duecentodiciotto, centesimi uno), cogli interessi nella ragione del sei per cento all'anno, dall'ultimo saldo 30 settembre 1872 in avanti, valore corrispondente a quattro cinquantesime parti del patrimonio sociale già emerso e verificato, salvo l'ulteriore complemento in via di indennità come in seguito.

4. Dovere i convenuti medesimi solidariamente rifondere agli attori in lite il lucro cessante e il danno emergente per causa ed occasione delle deliberazioni prese in opposizione allo statuto sociale 20 dicembre 1869, da liquidarsi in separata sede di giudizio, anche mediante giuramento a norma di legge.

5. Dovere i convenuti rifondere le spese e tasse dell'odierno giudizio.

Saranno depositati in cancelleria nel termine della citazione i seguenti

Documenti:

1. Statuto della Ditta A. Rossi e Comp., in data 9 dicembre 1868.
2. Secondo statuto della Ditta medesima, in data 20 dicembre 1869.
3. Circolare in data di Schio 31 dicembre 1872, a firma A. Rossi.
4. Istromento 22 gennaio 1873, a rogito dottor Lorenzoni.
5. Circolare, a firma A. Rossi e Comp., in data di Schio aprile 1873, senza indicazione di giorno.
6. Circolare, a firma Lanificio Rossi e componenti l'Amministrazione di detta Società, in data di Milano aprile 1873, senza indicazione di giorno.
7. Atti costitutivi del Lanificio Rossi.
8. Rapporto del Consiglio di Amministrazione del Lanificio Rossi, gestione 1873.
9. Mandati degli attori all'avvocato Rosa Vincenzo, e decreto della Regia Corte d'appello in Milano in data 16 maggio 1874.

Copia della presente citazione da me usciere infrascritto venne fatta inserire nel giornale degli annunzi giudiziari la *Lombardia* e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, pei citati mediante pubblici proclami.

3573 L'usciere: Maggioni Carlo.

AVVISO.

Gli eredi del signor Gio. Battista Caprà, già conservatore delle ipoteche di Biella, volendo liberare la malleveria prestata nell'interesse del pubblico, per detto impiego, invitano chiunque abbia interesse di opporsi a tale svincolo, di presentare le loro istanze alla cancelleria del tribunale civile del circondario di Biella.

Ivrea, li 14 giugno 1874.

3535 Trinchieri Gioanni coerede.

BANDO VENALE. 3190

(2ª *pubblicazione*)

Si fa noto al pubblico, che nel giorno di venerdì 24 luglio del corrente anno, alle ore 11 antimeridiane, nella sala di udienza del Regio tribunale civile e correzionale di Frosinone, come da sentenza di questo tribunale del 29 maggio 1874, registrata con lire sei,

Ad istanza del signor Gio. Battista Galassi possidente, domiciliato a Ferentino, e per esso defunto in corso di causa il di lui erede Mariano Galassi, rappresentato dal suo procuratore sig. Alfonso avv. Jacoucci,

In seguito all'atto di precetto 30 novembre 1869, notificato a cura dell'istante al signor Carlo Fortuna del fu Ignazio, domiciliato a Ferentino, debitore, e trascritto detto atto all'ufficio delle ipoteche di Frosinone il giorno 3 marzo 1870 al vol. 44, art. 1°, colla tassa di lire 8 35; ed in adempimento alla sentenza 30 maggio di questo tribunale, registrata il 31 detto mese ed anno al vol. 47, foglio 86, colla tassa di lire 5 50, stata notificata al debitore suddetto nel 4 giugno 1870, ed annotata il 17 agosto detto anno all'ufficio delle ipoteche di Frosinone al vol. 44, art. 34, colla tassa di lire 6 15 in margine alla trascrizione dell'atto di precetto summenzionato, ed in esecuzione della succitata sentenza 29 maggio testè decorso,

Sarà posto all'incanto e deliberato al migliore offerente il seguente bene immobile:

Una casa posta entro Ferentino, in contrada via S. Francesco, con i numeri 42, 43 e 44, composta di nove vani, con grotta e passetto, cortile ed orticino, con scala comune di materiale ed ingresso comune, annesso in mappa alli numeri 381, 382 e 383 sub. 1, coll'estimo di scudi duecentotrenta, confinante a più lati con i beni di Florido Fortuna ed eredi Tani, Monastero di S. Chiara e via S. Francesco.

L'asta si farà in base alle seguenti condizioni, e sarà aperto l'incanto col prezzo ribassato di lire seimila (L. 6000) a seconda del verbale d'inseguita vendita e successiva sentenza 29 maggio detto.

Le offerte non potranno essere minori di lire venti per ciascuna. La vendita si farà a corpo e non a misura, senza garanzia, se la quantità superficiale si trovasse in meno, e senza diritto di reclamo, se risultasse maggiore sino al vigesimo.

Dovrà l'acquirente mantenere tutte le servitù attive e passive che potessero trovarsi sopra la detta casa.

Si avverte che chiunque vorrà accedere ed offrire all'asta dovrà depositare nella cancelleria, o in denaro o in rendita del Debito Pubblico dello Stato al portatore, valutata a norma del listino ufficiale di Borsa, il decimo del prezzo assegnato alla casa di cui sopra, e dovrà inoltre depositare nella cancelleria medesima in denaro l'importare approssimativo delle spese dell'incanto, della vendita e relativa trascrizione in lire trecento.

Inoltre dovrà il compratore mantenere le locazioni in corso se ve ne fossero, salvo ogni diritto che a termine di legge gli possa competere per ottenere la risoluzione delle medesime. A norma di legge il presente è da notificarsi, affiggersi e depositarsi e per estratto inserirsi nel Giornale degli annunzi giudiziari in conformità all'articolo 667 Codice procedura civile.

Si avvertono i creditori inscritti di depositare nella cancelleria di questo tribunale le loro domande di collocazione motivate, coi documenti giustificativi nel termine di giorni trenta dalla notificazione del presente bando, onde possa aver luogo il giudizio di graduazione, alla istruzione del quale venne delegato questo signor giudice avv. Pancrazio Lazzarini.

Frosinone 8 giugno 1874. — Firmato Carniti Carlo vicecancelliere. — Registrato in cancelleria con marca annullata.

Per copia conforme

Frosinone, 10 giugno 1874

Il cancelliere: Festa Campanile.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Sulle istanze di Teresa ed Adele sorelle Passalacqua fu Giuseppe, moglie la prima di Luigi Rusca, e la seconda di Gio. Battista Trucco, entrambe dimoranti in Genova, il tribunale civile di detta città ha reso il seguente provvedimento:

Intesa in camera di consiglio la relazione fatta dall'aggiunto giudiziario stato commesso;

Ritenuto che le instanti sorelle Passalacqua e come tali avrebbero interesse che l'assenza presunta venga dichiarata;

Visto l'articolo 23 Codice civile;

Ammesso il ricorso che precede;

Ordina anzitutto che siano assunte accurate informazioni all'oggetto di rilevare se i fatti esposti siano veri e se alcuna notizia sia pervenuta circa la persona dell'Angelo Passalacqua della cui assenza si tratta.

Delega per siffatto incombente l'aggiunto giudiziario Domenico Pinna, mandando pubblicarsi il presente provvedimento a termini del succitato articolo 23 del Codice civile.

Genova, 27 luglio 1871.

Carlo Cyreo presidente.

2914 Tiscornia vicecancelliere.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Genova, sulle instanze di Molinari Antonia, moglie a Carlo Serra, domiciliata e residente in Genova, con ordinanza 9 maggio 1874 mandava assumersi informazioni sull'assenza di detto Carlo Serra, e procedersi alle formalità di cui nell'art. 23 del Codice civile italiano.

Genova, li 13 maggio 1874.

2949 B. Bodda proc. sost. Polleri.

ESTRATTO

della deliberazione del tribunale civile di Rossano del 13 maggio 1874.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile sulla relazione del giudice signor Pitrelli autorizza la Direzione del Debito Pubblico italiano a sciogliere dal vincolo d'ipoteca per il sacro patrimonio il certificato n. 3148 in testa di Monticelli Pasquale di Michelangelo, domiciliato in Rossano, per la rendita di lire 250, rimanendo detta rendita libera ed esplicita a favore del sunominato Monticelli Pasquale di Michelangelo, domiciliato in Rossano.

Così pronunziato in camera di consiglio, oggi li 13 maggio 1874, dai signori Arcangelo Prologo presidente — Tommaso De Vanna e Nicola Pitrelli giudici.

Prologo — Giuseppe Bruni vicecanc.

Per copia conforme il di cui originale è esente di registro.

Rossano, 18 maggio 1874.

Giuseppe Bruni vicecanc.

N. 955 della quietanza — Esatto L. 1 70, n. 441 repertorio. 3128

AVVISO 3126

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia dell'annua rendita di lire millequindici rappresentata da tre certificati, il primo di lire cinquecento, n. 150456, e di posizione 81834, il secondo di annue lire quattrocentonovantacinque, n. 58872, e di posizione 13476, ed il terzo di annue lire venti, n. 92829, e di posizione 31194, intestati a Raffaele Cacace fu Pietro, ne intesti annue lire trecentotrentacinque libere a favore di Cacace Raffaele fu Raffaele, e le residuali lire seicentottanta le intesti a favore di Cacace Francesco, ed Annunziata fu Raffaele, minori, sottoposti alla tutela del loro germano Cacace Raffaele fu Raffaele. - Così deliberato il dì 8 maggio 1874. - Nicola cav. Palumbo presidente.

Cav. Vincenzo Mª Picarone notaio in Napoli.

AVVISO

A termine dell'articolo 89 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Piacenza con suo decreto del giorno ventuno maggio 1874 avendo riconosciuto che il signor Donnino Bertolini di Piacenza è l'unico rappresentante tanto del proprio padre fu Francesco Maria, che del di lui zio fu commendatore Giuseppe Bertolini, titolari degl'infrascritti certificati ed assegni provvisorii del consolidato italiano cinque per cento, ha autorizzata la Direzione del Debito Pubblico ad operare il tramutamento di tali certificati ed assegni provvisorii in titoli al portatore.

Chiunque avesse interesse ad opporsi al detto tramutamento lo faccia nel termine di legge.

I certificati ed assegni provvisorii di cui sopra sono i seguenti:

1° Certificato della rendita di lire venticinque (25), n. 70314, al nome di Bertolini Francesco Maria, emesso a Torino il primo maggio 1863.

2° Assegno provvisorio della rendita di lire due, al nome dello stesso Bertolini Francesco Maria, n. 12619, emesso a Torino addì primo maggio 1863.

3° Altro certificato della rendita di lire trenta (30), iscritto al nome di Bertolini commendatore Giuseppe, sotto il n. 70312, emesso a Torino il primo maggio 1863.

4° Altro certificato al nome dello stesso Bertolini commendatore Giuseppe, numero 70313, della rendita di lire dieci (10), emesso a Torino il primo maggio 1863.

5° Un assegno provvisorio al nome del medesimo Bertolini commendatore Giuseppe, num. 12618, della rendita di lire quattro (4), emesso a Torino il primo maggio 1863.

28 maggio 1874. 3098

AVVISO. 3135

(3ª *pubblicazione*)

Con decreto cinque febbraio 1874 del tribunale civile di Casale Monferrato si autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in rendita al portatore il certificato numero 14840 del 13 maggio 1862, intestato Lucio Fabrizio fu Giuseppe, domiciliato in Casale, ed annotato d'ipoteca per la malleveria del titolare stesso all'esercizio dell'ufficio di procuratore avanti la Corte d'appello e tribunale di Casale, dichiarando esser uniche eredi le di lui figlie Maddalena e Giuseppina, ed usufruttuaria la moglie Antonia Pelizzone.

Casale, 23 maggio 1874.

Eug. Bertana proc.

DELIBERAZIONE. 3110

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, *omissis, etc.*, ordina che la Direzione Generale del Debito Pubblico intesti a favore di Giovanni, Carolina e Teresa Mungiguerra fu Gioacchino le lire duegentodieci di rendita, contenuta nel certificato in favore di Morelli Vincenzo fu Domenico, iscritta al numero diciassettemila centonovantaquattro.

Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo giudice ff. da presidente, Gaetano Rossi e Giovanni Roberti giudici.

Oggi 4 maggio 1874.

BANDO PER SUCCESSIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palermo con deliberazione del 6 maggio 1874 ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico italiano che le lire venti rendita, giusta i certificati uno di lire 15, segnato al n. d'iscrizione 32291, 6 settembre 1865 e 11246 di posizione, e l'altro di lire 5, segnato d'iscrizione 38963, 7 maggio 1867 e 14818 di posizione, entrambi intestati Cavallaro Giuseppe di Antonino, minore, rappresentato da Cavallaro Tolomei Antonino padre e tutore, siano intestati a favore del detto Cavallaro Tolomei Antonino fu Giovanni, padre ed erede del titolare, o consegnate al medesimo in cartelle al portatore.

3101 Giuseppe Di Bartolo.

ORDINANZA. 3104

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, udito il Pubblico Ministero e sul rapporto del giudice delegato ordina alla Cassa dei depositi e prestiti di pagare libera la somma di lire 434 e centesimi 40 dotale della signora Francesca Guida, giusta il mandato rilasciato dal cancelliere di questo tribunale ai 30 luglio 1873 sulla detta Cassa, la paghi libera al richiedente Giuseppe Oliviero padre e legittimo amministratore dei suoi figli minori Giovanbattista, Agnese, Violante ed Errico, e tutti costoro eredi della loro madre Francesca Guida. Così deciso dal cav. Cangiano vicepresidente, E. Mascolo e Giuseppe Pisani giudici, oggi 27 aprile 1874.

Raffaele Mendozza avv.

N. 473 R. R. 1874.

DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale, sezione prima civile, in Brescia, in persona del presidente Ballarini nob. cav. dott. Luigi, e giudici dott. Carlo De Micheli e dott. Calisto Bazzini,

Udita in camera di consiglio la relazione del giudice delegato;

Letto il presente ricorso coi documenti insertivi,

Dichiara

Autorizzata la R. Cassa depositi e prestiti dello Stato a restituire ai ricorrenti Carlo e Faustino Martinelli, e per essi al loro procuratore signor avvocato Giuseppe Morosi di qui, quali giustificatisi esclusivi proprietari, in quote eguali per titolo di successione ereditaria del titolare loro padre Martinelli Marco, e quali cessionari e rinunciatari degli altri successibili, il deposito rappresentato dalla polizza 5 agosto 1844, n. 1021, rilasciata dalla R. Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti allora residente in Milano, sotto il n. 92 di posizione e n. 867 di ricevuta del cassiere, a Martinelli Marco di Rovato a cauzione dell'appalto dei diritti di staderatico in Rovato, rilasciata ripetesi pei certificati al portatore n. 33669, 809334 (legge 10 luglio 1861), della complessiva rendita di lire 55, con decorrenza 1° luglio 1861.

Brescia, 18 aprile 1874.

Il presidente: Ballarini — D. Galleani cancelliere.

Repertorio n. 1885.

Registrato l'originale mediante apposizione di una marca da lira una annullata.

Per estratto conforme

Brescia, addì 6 maggio 1874

3134 D. Galleani canc.

DELIBERAZIONE. 3127

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 15 maggio 1874 ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico italiano di annullare il certificato dell'annua rendita di lire 795, iscritto sotto il n. 104442, a favore della defunta Bordiga Caterina nata Dellera del vivente Antonio, col vincolo dotale, e convertire la rendita medesima nel modo seguente: A favore di Bordiga Pietro di Luigi, minore emancipato sotto la cura di suo padre col vincolo pupillare, annue lire 265; a favore di Bordiga Claudia di Luigi, minore emancipata sotto la cura del padre col vincolo pupillare, annue lire 265. E le rimanenti lire 265 di annua rendita in cartelle al portatore da consegnarsi a Bordiga Teresa di Luigi. Le suddette operazioni saranno eseguite a cura dell'agente di cambio Alberto Prisco.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta.